

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

479^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 18 MAGGIO 1971

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente GATTO,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

CONGEDI Pag. 24243

DISEGNI DI LEGGE

Presentazione 24282

Seguito della discussione:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), di iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecni-

ci laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga:

PRESIDENTE Pag. 24245 e *passim*
BERTOLA, *relatore* 24246 e *passim*
BONAZZOLA RUHL Valeria 24251, 24254
CARRARO 24245 e *passim*
* CINCIARI RODANO Maria Lisa . 24252, 24281, 24282
* CODIGNOLA 24245 e *passim*
DINARO 24280
FINIZZI 24262 e *passim*
GERMANÒ 24263, 24265
MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*
24246 e *passim*
NENCIONI 24247 e *passim*
* PELLICANÒ 24261, 24270
ROMANO 24244 e *passim*
SOTGIU 24255 e *passim*

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

TORELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 14 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo i senatori: Bonadies per giorni 2, Caron per giorni 2, Florena per giorni 2, La Penna per giorni 2, Medici per giorni 2, Pelizzo per giorni 2, Zellioli Lanzini per giorni 2.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612); « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan;

« **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari** » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Riforma dell'ordinamento universitario** »; « **Modifica dell'ordinamento universitario** », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** », d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** », d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** », d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari** », d'iniziativa del senatore Tanga.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Passiamo all'esame dell'articolo 43. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 43.

(Consiglio di corso di laurea e di diploma)

Il consiglio di corso di laurea o di diploma è costituito dai docenti del corso di lau-

rea o di diploma, di ruolo, associati e lettori, e da una rappresentanza degli studenti, pari al 70 per cento del numero dei docenti.

Il consiglio è presieduto da un docente di ruolo eletto annualmente dal consiglio stesso. Esso può avanzare proposte al consiglio di dipartimento e al consiglio di ateneo su ogni questione relativa all'organizzazione degli studi.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti proposti a questo articolo.

T O R E L L I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

43.3 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

Sopprimere l'articolo.

43.4 ROMANO, FARNETI Ariella, PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, CINCIARI RODANO Maria Lisa, SOTGIU, PAPA, FORTUNATI, PELLICANÒ

Sopprimere l'articolo.

43.5 CARRARO, SPIGAROLI, BALDINI, BERTOLA, ZACCARI, LIMONI, MORLINO, SPAGNOLLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Consiglio della Facoltà si compone di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo appartenenti alla Facoltà e di due rappresentanti eletti dagli assistenti di ruolo.

Quando il Consiglio della Facoltà debba esaminare questioni di carattere amministrativo o di governo della facoltà è integrato da cinque rappresentanti degli studenti che abbiano raggiunto la maggiore età, eletti a scrutinio segreto tra gli iscritti alla Facoltà.

Gli assistenti non partecipano alle adunanze in cui si tratti di questioni riguardanti i professori di ruolo, nonchè la designazione dei professori associati e dei professori supplenti.

Al Consiglio di Facoltà possono partecipare con voto consultivo anche i professori a riposo ed emeriti, in servizio presso la Facoltà al momento dell'uscita dai ruoli ».

43.2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Non si può fare contemporaneamente parte di due dei seguenti organi: Giunta di Ateneo, Consiglio di dipartimento, Consiglio nazionale universitario ».

43.7 CODIGNOLA, BERTOLA, CARRARO, SPIGAROLI, ORLANDO, PICCOLO, SPAGNOLLI, MAZZAROLLI, TOGNI

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Nella rappresentanza degli studenti, gli iscritti al primo anno non possono superare il cinque per cento. Gli studenti fuori corso non godono del diritto all'elettorato attivo o passivo ».

43.1 TRABUCCHI

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Signor Presidente, l'emendamento 43.4 ha un valore più formale che sostanziale. Difatti, nel corso della discussione generale su questo provvedimento il Senato ha espresso diverso avviso rispetto al testo della Commissione cosicchè le parole: « Consiglio di corso di laurea » sono state sostituite, ovunque ricorressero, da una formulazione diversa e cioè « organismi interdipartimentali ». Quindi praticamente si tratta di rendere formale una decisione che il Senato ha già adottato. Il mio emendamento tra l'altro coincide esattamente con quelli presentati dai senatori Germanò, Premoli ed altri, e dai senatori Carraro, Spigaroli ed altri per conto della maggioranza.

Dal momento che ho la parola, se lei consente, onorevole Presidente, vorrei anche dire qualcosa sull'emendamento 43.7 del senatore Codignola, il quale propone di sostituire l'articolo con il seguente: « Non si può fare contemporaneamente parte di due dei seguenti organi: Giunta di Ateneo, Consiglio di dipartimento, Consiglio nazionale universitario ». Io esprimerei qualche perplessità in ordine all'emendamento del senatore Codignola. La perplessità è data dal fatto che secondo me al consiglio nazionale universitario saranno assegnati compiti veramente importanti, per cui non ritengo che chi sarà chiamato a prestare la sua opera nel seno del consiglio nazionale universitario possa poi dedicare il suo tempo anche all'attività nella giunta di Ateneo o nel consiglio di dipartimento. Soprattutto questa mia obiezione dovrebbe essere collegata col problema del pieno tempo al quale sono obbligati i docenti.

Come si potrà conciliare il pieno tempo al quale sarà chiamato l'insegnante con la partecipazione contemporanea, per esempio, alla giunta di ateneo e al consiglio nazionale universitario oppure al consiglio di dipartimento e al consiglio nazionale universitario? Ora il senatore Codignola...

BERTOLA, *relatore*. L'emendamento non dice così.

ROMANO. Allora l'emendamento deve essere interpretato diversamente; e perchè sia più chiaro bisogna dire che « non si può far parte contemporaneamente dei seguenti organi: ... ».

Io ero stato tratto in inganno dalla formulazione data dal senatore Codignola, perchè se si dice: « di due dei seguenti organi » ho l'impressione che si possa dare un'interpretazione diversa. Allora basta dire: « Non si può fare contemporaneamente parte dei seguenti organi: ». Credo che la dizione così sia più chiara. Comunque nella sostanza mi pare che siamo perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Romano, mi pare che il concetto sia più esplicito nella formulazione presentata dal senatore Codignola. Infatti se togliessimo l'espressione:

« di due dei seguenti organi » si potrebbe intendere che si può far parte di tutti e tre gli organi.

ROMANO. Appunto per evitare questo ho proposto di togliere le parole: « di due ». Infatti l'emendamento secondo i proponenti ritengo che dovrebbe essere inteso nel senso che chi fa parte della giunta di ateneo non può far parte nè del consiglio di dipartimento nè del consiglio nazionale universitario, chi fa parte del consiglio di dipartimento non può far parte nè della giunta di ateneo nè del consiglio nazionale universitario e infine chi fa parte del consiglio nazionale universitario non può essere membro nè della giunta di ateneo nè del consiglio di dipartimento.

PRESIDENTE. Comunque sentiremo su questo punto l'interpretazione autentica dello stesso senatore Codignola.

ROMANO. Sì, ma da un'interruzione del relatore mi è parso che l'interpretazione da dare sia questa.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. Signor Presidente, rinunciamo all'emendamento 43.5 soppressivo dell'articolo appunto perchè abbiamo presentato l'emendamento 43.7 sostitutivo, che verrà illustrato dallo stesso senatore Codignola.

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CODIGNOLA. Signor Presidente, con l'emendamento 43.7 proponiamo che si stabilisca l'incompatibilità dell'appartenenza a diversi organi di governo dell'università in quanto riteniamo che il lavoro che sarà richiesto al docente il quale faccia parte di uno di questi organi (giunta di ateneo, consiglio di dipartimento e consiglio nazionale universitario) sia di tale natura da rendere praticamente impossibile svolgere le mansioni connesse con l'appartenenza a due o a tre di questi organi.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Ritiriamo l'emendamento 43.2.

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 43.3, del senatore Germanò e di altri senatori, e 43.1, del senatore Trabucchi, sono decaduti.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore è favorevole all'emendamento sostitutivo 43.7 presentato dai senatori Codignola, Carraro ed altri, che reca anche la firma del relatore. In effetti questo emendamento, oltre ad essere sostitutivo, è anche soppressivo perchè tratta un altro argomento, quindi la soppressione in pratica si verifica.

Devo dire però che il testo così com'è ha ingenerato in me un dubbio e desidero fare una proposta di correzione formale. Il testo dice: « Non si può fare contemporaneamente parte di due dei seguenti organi: »; l'intenzione dei proponenti è chiara, ma qualcuno potrebbe interpretare la dizione nel senso che non si può far parte contemporaneamente di due organi ma si può far parte contemporaneamente di tutti e tre. Ed allora il relatore, con una correzione che, ripeto, è puramente formale, anche se dal punto di vista letterario lascia qualche perplessità, se gli altri firmatari sono d'accordo propone di modificare la dizione in questo senso: « Non si può fare contemporaneamente parte di più di uno dei seguenti organi: ». In tal modo il pensiero diventa chiarissimo, anche se il linguaggio non è perfetto.

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore circa la soppressione dell'articolo. Ritiriamo pertanto il nostro emendamento soppressivo che è sostituito dall'emendamento 43.7 del senatore Codigno-

la e di altri senatori. Credo però che la formulazione migliore potrebbe essere questa: « Non si può fare parte contemporaneamente dei seguenti organi: Giunta di Ateneo o Consiglio di dipartimento o Consiglio nazionale universitario ».

Credo che la formulazione, anche dal punto di vista formale, sia più scorrevole. Comunque mi rimetto alle decisioni dell'Assemblea e al parere del relatore e del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore e quindi favorevole al 43.7 nella formulazione da lui proposta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 43.7, sostitutivo dell'articolo 43, con la modifica proposta dal relatore, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo all'emendamento 43.0.1. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art.

« A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, il preside di facoltà dura in carica un quinquennio accademico e non può essere immediatamente confermato.

Possono anche venire eletti all'ufficio di preside professori a riposo od emeriti, i quali solo in tal caso entrano a far parte dei consigli di facoltà con voto deliberativo ».

43.0.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Avverto che questo emendamento è stato dai proponenti sostituito con l'emendamento 43.0.3. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. ...

« Possono anche venire eletti professori a riposo od emeriti, i quali solo in tal caso entrano a far parte dei Consigli di corso di laurea o di diploma con voto deliberativo ».

43.0.3 NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, GRIMALDI, LATANZA, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento è chiaro nella sua sostanza. Riferendoci all'articolo 43 e alla presidenza dell'organo che è stato indicato dall'articolo precedente, proponiamo che possano venire eletti alla presidenza professori a riposo o emeriti i quali solo in tal caso entrano a far parte dei consigli di corso di laurea o di diploma con voto deliberativo.

Mi sembra che sia un riconoscimento ai professori emeriti, professori a riposo, la cui utilizzazione d'altra parte, nel caso che fosse necessario, consentirebbe l'impiego di determinate energie di persone che hanno una grande esperienza avendo passato tutta la vita nell'ambito dell'università. Grazie.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

B E R T O L A , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore si rende conto dell'intenzione dei proponenti, che era quella di dare un riconoscimento dell'opera

prestata e di poter usufruire ancora della esperienza di illustri docenti che sono andati a riposo. Il relatore però non può accettare questo emendamento perchè esce un po' dal sistema di questa nuova università che vuole chiamare a far parte della direzione e della gestione coloro che vivono e che hanno dei rapporti ufficiali con l'università.

Un professore a riposo, anche se è stato dichiarato emerito (e con la dichiarazione di professore emerito viene il collocamento a riposo), è già fuori dell'università. Per questo motivo non è possibile al relatore accettare questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , Ministro della pubblica istruzione. Sono d'accordo con il relatore e contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, insiste per la votazione dell'emendamento 43.0.3?

N E N C I O N I . Lo manteniamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 43.0.3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Ariella Farneti e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. ...

« Il direttore del dipartimento, eletto dal Consiglio di dipartimento, dura in carica tre anni e non può essere rieletto più di una volta.

Egli cura la preparazione e l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di dipartimento, convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio di dipartimento, rappresenta il dipartimento anche nei confronti di terzi, presiede allo svolgimento dell'attività didattica, scientifica e amministrativa, in collaborazione con il Consiglio di dipartimento.

Il direttore di dipartimento può essere revocato qualora una mozione di sfiducia motivata presentata nei suoi confronti raccolga la maggioranza assoluta del Consiglio di dipartimento ».

43.0.2 FARNETI Ariella, PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, CINCIARI RODANO Maria Lisa, ROMANO, SOTGIU, PAPA, FORTUNATI, PELLICANÒ

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Signor Presidente, non ho qui, davanti a me, il testo dell'articolo 42 approvato dal Senato nell'ultima seduta, ma se guardo gli emendamenti che sono stati proposti, mi sembra che nell'articolo 42 si sia precisata la composizione del consiglio di ateneo e solamente in alcuni passaggi si è parlato del direttore e dei membri del consiglio, circa la durata in carica per un triennio, l'impossibilità di rielezione per il successivo triennio, la possibilità di sostituzione e via di seguito.

Quindi mi sembra che i compiti del direttore del dipartimento non siano stati precisati nell'articolo 42 e non siano precisati negli articoli successivi.

Ora con il nostro testo riteniamo di dover precisare quali sono le funzioni da attribuire al direttore del dipartimento. Ripetiamo che « dura in carica tre anni e non può essere rieletto più di una volta », e secondo me questo primo comma è improponibile probabilmente alla luce delle decisioni che sono state prese a proposito dell'articolo 42; poi precisiamo quali sono le funzioni del direttore

del dipartimento: « Egli cura la preparazione e l'esecuzione delle decisioni del consiglio di dipartimento (quindi è l'organismo esecutivo delle decisioni del consiglio di dipartimento), convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di dipartimento, rappresenta il dipartimento anche nei confronti di terzi, presiede allo svolgimento dell'attività didattica, scientifica e amministrativa, in collaborazione con il consiglio di dipartimento. Il direttore di dipartimento può essere revocato qualora una mozione di sfiducia motivata presentata nei suoi confronti raccolga la maggioranza assoluta del consiglio di dipartimento ».

Ora, indipendentemente dal fatto che il primo comma può essere improponibile alla luce — ripeto — delle decisioni prese dal Senato per l'articolo 42, ritengo comunque che debbano essere precisati nella legge i compiti del direttore del dipartimento. Se il relatore e la maggioranza non fossero d'accordo sul testo che abbiamo proposto, dovrebbero proporci un testo alternativo, ma i compiti del direttore di dipartimento dovrebbero comunque essere stabiliti dalla legge; altrimenti chi li stabilisce? Non è prevedibile che possano essere stabiliti in modo diverso da università a università, negli statuti dell'università stessa. Se vogliamo organizzare le strutture della università italiana in modo omogeneo, lasciando poi all'autonomia universitaria ovviamente le decisioni relative ai compiti di insegnamento e di ricerca, le strutture debbono essere le stesse per tutte le università. Ritengo quindi che la precisazione che vogliamo dare alle funzioni che nella università deve assolvere il direttore del dipartimento sia particolarmente importante.

Perciò abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo e credo che da parte della maggioranza non dovrebbero sorgere grosse difficoltà all'accettazione del testo, anche se può essere formulato diversamente.

P R E S I D E N T E . Senatore Romano, le faccio presente che, a seguito della votazione già effettuata sull'articolo 42, sono preclusi il primo comma dell'emendamento

43.0.2, nonchè l'espressione: « l'assemblea e », nella terza riga del secondo comma dell'emendamento stesso.

R O M A N O . D'accordo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R T O L A , *relatore*. Debbo dire, come relatore, al senatore Romano che un emendamento della stessa intenzione era già stato presentato la settimana scorsa dai senatori Nencioni ed altri ed illustrato dal senatore Dinaro. Non posso che ripetere qui quanto dissi in risposta al senatore Dinaro. Riconosco che la legge non precisa i compiti del direttore del dipartimento; a parte che alcuni compiti sono — direi così — istituzionali (solo per il fatto che si chiama « direttore del dipartimento » ne derivano alcune conseguenze), per quanto riguarda una precisazione più minuta di questi compiti il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, si era già pronunciato nel senso di lasciare agli statuti delle varie università — e se del caso ai regolamenti di dipartimento — il compito di fissare meglio e con più precisione queste norme. All'osservazione del senatore Romano, e cioè che in questo caso avremo dei compiti diversi da università a università e magari da dipartimento a dipartimento, vorrei dire che ciò non stupisce: le diversità non potrebbero che essere sui particolari. Che poi dipartimenti completamente diversi abbiano, per quanto riguarda i loro direttori, una regolamentazione leggermente diversa vorrei dire che è nello spirito della legge.

Vorrei pertanto pregare il senatore Romano, come ho già fatto col senatore Dinaro, di non insistere per non appesantire questa legge con tante norme troppo precise che è opportuno vengano invece fissate dagli statuti o dai regolamenti. Spero di aver convinto il senatore Romano a ritirare l'emendamento: in caso contrario il relatore deve dire che non può accettarlo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo col relatore e quindi contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Romano, insiste per la votazione sull'emendamento 43.0.2?

R O M A N O . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 43.0.2, presentato dal senatore Ariella Farneti e da altri senatori, eccettuate le parti precluse. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 44. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Art. 44.

(Costituzione, adunanze e deliberazioni degli organi collegiali delle università)

La partecipazione degli studenti agli organi collegiali delle università è libera.

Gli studenti possono decidere la loro partecipazione anche successivamente alla costituzione di detti organi.

L'eventuale non partecipazione degli studenti non invalida la costituzione degli organi stessi.

Per la validità delle adunanze degli organi collegiali delle università occorre, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 44.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

44.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« È valida la costituzione degli organi quando siano stati eletti o designati, secondo le norme previste dai precedenti articoli, i rappresentanti delle componenti che costituiscono la metà più uno dei membri dei rispettivi consigli ».

44.2 CARRARO, BERTOLA, CODIGNOLA

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la norma contenuta nell'articolo 44 del disegno di legge mi sembra veramente eversiva. Noi abbiamo ritenuto che la partecipazione degli studenti fosse una esigenza per gli organi di carattere amministrativo, non per gli organi di carattere didattico. Comunque, poichè ormai è stato approvato il criterio della presenza degli studenti anche negli organi di carattere didattico, una norma che prevede che la partecipazione degli studenti agli organi dell'università è libera, che gli studenti possono decidere la loro stessa partecipazione e che l'eventuale non partecipazione degli studenti non invalida la costituzione degli organi stessi è una norma indicativa di una scelta alternativa da parte di coloro che hanno concepito questo disegno e questa riforma. Se è necessario, se si ritiene utile, se si ritiene produttivo, se si ritiene assolutamente una esigenza di carattere sociale oltre che di funzionamento la presenza degli studenti, questa scelta abbia come conseguenza la loro presenza negli organi che fanno parte integrante di questo sistema, con tutte le conse-

guenze che i principi generali impongono circa la validità delle deliberazioni. Ma in questo caso, onorevole Ministro, gli studenti sono liberi di far parte o meno di questi organi, sono liberi di entrarne o di uscirne. Ma l'organo non è un *garage* dove le macchine entrano ed escono senza nessuna conseguenza: l'organo va concepito nella sua funzionalità e soprattutto nella sua concezione e nella sua filosofia. Questa è la realtà. Pertanto noi sosteniamo che se proprio per lo spirito della riforma — lo spirito che il relatore ogni volta evoca quando deve respingere i nostri emendamenti — gli organi devono essere composti in una determinata maniera, allora si adotti questa scelta e non si preveda che gli studenti fanno parte e non fanno parte, possono entrare e non possono entrare, possono uscire e non succede niente per la loro assenza.

Siamo veramente di fronte ad una concezione che desta perplessità e ciò che viene allontanato è proprio lo spirito della riforma.

C A R R A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R R A R O . Onorevole Presidente, con i colleghi Bertola e Codignola ho creduto di proporre una formula diversa circa la partecipazione delle componenti agli organi di governo dell'università. Infatti, mentre il testo della Commissione faceva specifico riferimento, nei commi 1 e 2 dell'articolo 44, alla libertà della partecipazione degli studenti, ci è sembrato che il problema si ponesse in termini più ampi; concernesse cioè anche l'eventualità di non partecipazione agli organi di governo dell'università di altre componenti. Questa è la ragione per cui abbiamo proposto di sostituire parte della disciplina contenuta nell'articolo 44 con l'emendamento 44.2 secondo il quale « È valida la costituzione degli organi quando siano stati eletti o designati, secondo le norme previste dai precedenti articoli, i rappresentanti delle componenti che costituiscono la metà più uno dei membri dei rispettivi consigli ». Devo dire che rileggendo questo emendamento a me sembra che la sua eventuale approvazione

renda superfluo quanto è previsto nel testo della Commissione all'articolo 44 nei commi primo e secondo. Infatti, nella realtà con questo emendamento si rende non necessaria e perciò libera la partecipazione di una qualsiasi delle componenti dell'organo di governo.

P R E S I D E N T E . Pare anche a me.

C A R R A R O . Mi suggerisce ora il relatore che forse potrebbe rimanere il secondo comma, però non mi sentirei di dire che anche altre componenti non possono avvalersi della facoltà che nel secondo comma dell'articolo 44 è prevista per gli studenti; semmai ciò che è previsto nel secondo comma dell'articolo 44 — che del resto è superfluo — si deve estendere a tutte le componenti che in un primo momento non abbiano partecipato alla costituzione dell'organo. Quindi, stante l'inutilità legislativa dei primi due commi dell'articolo 44, credo che se l'emendamento 44.2 dovesse essere approvato, debbano ritenersi superati i commi 1 e 2 dell'articolo stesso.

P R E S I D E N T E . Mi pare che in realtà l'emendamento 44.2, da norma particolare, come era nel testo originale, divenga norma di carattere generale che non distingue tra componente e componente, ma prevede la non partecipazione sia della componente studentesca, sia di altre componenti, e non la obbligatorietà della presenza di alcuna componente.

C A R R A R O . Se mi consente, onorevole Presidente, ai fini puramente formali vorrei allora chiarire che l'emendamento 44.2 sostituisce i primi tre commi dell'articolo 44.

B O N A Z Z O L A R U H L V A L E - R I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z O L A R U H L V A L E - R I A . Mi pare di aver compreso quanto ha affermato il senatore Carraro, cioè che vi

possono essere componenti, che non siano quella studentesca, che decidano di non partecipare al governo dell'università. Tuttavia non risulta chiara la stesura dell'emendamento nel suo complesso. Si dice infatti che è valida la costituzione degli organi universitari quando siano stati eletti o designati i rappresentanti delle componenti che costituiscono la metà più uno dei membri dei rispettivi consigli. Non capisco però di quali componenti e di quali rappresentanti si parla.

C A R R A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R R A R O . Do atto all'onorevole collega che qui l'italiano, come purtroppo frequentemente accade in questo testo, non brilla, tuttavia mi pare che non possano sorgere equivoci. Se il dubbio della collega è determinato da quel « che costituiscono », esso può essere superato se si considera che nel contesto della frase si legge: « la metà più uno dei membri ». È chiaro che le componenti non sono la metà più uno per cui il « che » relativo va riferito necessariamente ai rappresentanti e non alle componenti.

Eventualmente si potrebbe sostituire alla terz'ultima riga la parola: « che » con le parole: « i quali », per superare ogni dubbio.

P R E S I D E N T E . Allo scopo di migliorare la formulazione dell'emendamento 44.2, suggerisco di sostituire la parola: « costituiscono », con l'altra: « costituiscono ».

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . A me sembra che noi, che abbiamo chiesto la soppressione dell'articolo, possiamo tuttavia condividere quanto ha illustrato il senatore Carraro con il suo emendamento. Vorremmo però maggiore chiarezza perchè siamo d'accordo che attraverso un ragionamento critico si arrivi a comprendere lo spirito, la lettera e la por-

tata del testo, ma riteniamo sarebbe più semplice ricorrere ad un testo più chiaro, a meno che non vi siano delle ragioni diverse che peraltro al momento non riesco a comprendere. Pertanto a nostro avviso si potrebbe dire: « È valida la costituzione degli organi quando siano stati eletti o designati, secondo le norme previste dai precedenti articoli, la metà più uno dei membri degli organi stessi ».

Mi sembra che questa formulazione sia molto più semplice e comprensiva, dato che quel riferimento alle componenti credo sia ultroneo. Nè penso si possa minimamente contestare che l'italiano dell'emendamento stesso è un po' contorto. Mi pare che sia chiaro che si voglia dire questo: « È valida la costituzione degli organi quando siano stati eletti o designati, secondo le norme previste dai precedenti articoli, la metà più uno dei componenti degli organi stessi ». Tanto vale quindi dire così e non riferirsi alle componenti perchè, diventando questa una norma di carattere generale, proprio per lo spirito della riforma i membri non sono che rappresentanti delle componenti universitarie. Pertanto proporrei questo emendamento all'emendamento: « È valida la costituzione degli organi quando siano stati eletti o designati secondo le norme previste dai precedenti articoli, la metà più uno dei membri degli organi stessi ».

CINCIARI RODANO MARIA LISA . Domando di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

* CINCIARI RODANO MARIA LISA . Ho capito il senso della proposta, ma a questo punto vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi presentatori dell'emendamento sulle eventuali conseguenze della sua approvazione. Se l'interpretazione autentica è che gli organi sono validi quando sono stati eletti o designati la metà più uno dei membri, si potrebbe verificare che venga eletta solo una parte dei membri di ciascuna componente. Due sono le ipotesi possibili: non vengono eletti tutti i docenti, non vengono eletti tutti gli studenti, non vengo-

no designati tutti i rappresentanti, si arriva alla metà più uno, l'organo si insedia ed è valido; l'altra ipotesi è che invece vengano eletti, ad esempio, tutti gli studenti, tutti gli altri rappresentanti, nessun docente e l'organo è valido lo stesso. Ci potrebbe essere anche un ritardo nella designazione o nell'elezione di una di queste componenti e se non si stabilisce — e qui non si stabilisce — alcun termine, alcuna modalità precisa, si potrebbe verificare in ipotesi che gli eletti, arrivati alla metà più uno, si insediano e fanno il colpo di mano senza attendere che vengano eletti gli altri.

Mi sembra, mi si consenta, una norma assai stravagante, di cui non riesco a comprendere il senso. Diverso è, di fronte ad un atteggiamento delle masse studentesche di cui sappiamo — perchè lo hanno proclamato — che in molti casi non intendono partecipare agli organi di governo dell'università, dire: la non presenza degli studenti non invalida la costituzione degli organi, e diverso è rendere valido l'organo anche se è ridotto a metà, in ipotesi, o senza membri esterni, o senza docenti o soltanto con il 50 per cento di tutte le componenti. Allora si introduce effettivamente una norma di puro arbitrio.

PRESIDENTE . A me pare che, per evitare ogni dubbio, ed accogliendo le giuste osservazioni dal senatore Maria Lisa Cinciari Rodano, l'emendamento 44.2 potrebbe essere così formulato: « È valida la costituzione degli organi anche se una o più componenti abbia rinunciato ad eleggere la loro rappresentanza, purchè il numero dei membri eletti o designati sia eguale alla metà più uno ». L'articolo prevedeva la rinuncia alla propria rappresentanza da parte di una sola delle componenti, quella degli studenti, il che in realtà crea una certa discriminazione. Estendiamo allora questa norma a tutte le componenti.

CARRARO . Domando di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

CARRARO. La ringrazio, onorevole Presidente, di avermi ridato la parola. Voglio solo chiarire che la formula sottoposta dall'onorevole Presidente va bene, a mio parere, però dovrebbe essere corretta. Non si dovrebbe parlare di rinuncia, che deve essere sempre un atto espresso, ma prevedere l'ipotesi che una o più componenti non abbiano provveduto a nominare i rappresentanti (*Interruzione del senatore Cinciari Rodano Maria Lisa*) anche perchè, onorevole collega, è chiaro che questa norma, che è legislativa e non regolamentare, non può essere applicata se non c'è un complemento nello statuto di ateneo o nel regolamento di dipartimento. Ad esempio, non si dice in questa norma chi provvede alla prima convocazione del consiglio di ateneo, non si dice in questa norma con quali modalità si provvede all'elezione. (*Interruzione del senatore Cinciari Rodano Maria Lisa*). Sono tutte cose che ovviamente nell'ambito dello statuto dell'università o del regolamento del dipartimento debbono essere chiarite. E in quella sede si provvederà anche a dettare norme che consentano di evitare i colpi di mano, cioè si provvederà, ad esempio, a dire che, indette le elezioni, occorre provvedervi nel giro di un mese, nel giro di quindici giorni, nel giro di due mesi; si provvederà a dire da chi deve essere convocato per la prima volta il consiglio di dipartimento, posto che non c'è ancora il direttore presidente. Quindi, sotto questo riflesso, a me pare che pericoli di colpi di mano non ce ne siano.

Ecco perchè mi sentirei di apprezzare favorevolmente la formula che ci ha proposto l'onorevole Presidente, salvo sostituire le parole « abbia rinunziato » con le altre: « non abbia provveduto », perchè può darsi che ci troviamo di fronte al nulla rispetto a talune componenti, cioè al silenzio assoluto, nella quale ipotesi l'organo non potrebbe essere ritualmente costituito.

PRESIDENTE. Bisogna pensare alle due eventualità: « abbia rinunziato o non abbia provveduto nei termini dovuti ». (*Interruzione del senatore Terracini*). I termini saranno specificati nei regolamenti.

TERRACINI. Non si vede perchè debba essere così. Se si dà una norma, si stabiliscono le condizioni per le quali la norma può o non può entrare in vigore.

CARRARO. Senatore Terracini, dobbiamo lasciare un po' di spazio a questi statuti universitari.

TERRACINI. Ma non sulle cose essenziali.

CODIGNOLA. Senatore Terracini, c'è l'emendamento 45.6 a questo proposito. (*Interruzione del senatore Pellicanò*).

TERRACINI. Non è questione di modalità di elezioni: si tratta della conseguenza di una mancata elezione.

CODIGNOLA. In relazione all'emendamento 45.6 si potrebbe dire: « Le modalità e i termini per le elezioni... » eccetera.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Nencioni insieme ad altri senatori ha presentato all'emendamento 44.2 il seguente subemendamento: « È valida la costituzione degli organi quando siano stati eletti o designati, secondo le norme previste dai precedenti articoli, la metà più uno dei membri degli organi stessi per ciascuna componente ». Senatore Nencioni, vorrei pregarla di chiarire quest'ultima parte: « la metà più uno dei membri degli organi stessi per ciascuna componente ».

NENCIONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi avevamo inizialmente proposto: « È valida la costituzione, degli organi quando siano stati eletti o designati... la metà più uno dei membri degli organi stessi ». È stato osservato — e ritengo giustamente — che poteva avvenire di fatto che alcune componenti di questa presenza universitaria negli organi provvedessero a nominare ed altre si astenessero. In tal modo si sarebbe raggiunta lo stesso la metà più uno e quindi per legge sarebbe stata sancita la validità della costituzione

dell'organo. Prevedendo la metà più uno per ciascuna componente si arriva ugualmente alla metà più uno del complessivo, ma si richiede anche la metà più uno appunto per ciascuna componente. Si evita così, a mio avviso, quella situazione di fatto che potrebbe rendere valido l'organo anche qualora una componente fosse assente.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Signor Presidente, siamo favorevoli al testo della Commissione e contrari agli emendamenti proposti all'articolo 44.

BERTOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, si dichiara favorevole al suggerimento da lei avanzato e lo fa proprio con la modifica del termine proposta dal senatore Carraro.

Il relatore inoltre è d'accordo, a nome della Commissione, di interpretare questo emendamento come sostitutivo del primo, del secondo e del terzo comma dell'articolo. In questo modo rimane assorbita, ritengo, la proposta di soppressione presentata dal senatore Nencioni poichè tale proposta riguardava specialmente i primi due commi e non gli altri che regolano la validità della costituzione degli organi e la validità delle sedute.

Quanto all'osservazione che nel testo che la Commissione ha fatto proprio non c'è un termine, il relatore fa presente che l'articolo successivo si richiama a un regolamento presentato dal Ministro della pubblica istruzione e che vi è un emendamento sostitutivo di questo comma che si richiama invece agli statuti. Se i presentatori di quest'emendamento all'articolo seguente volessero dire che gli statuti regolano,

oltre che le modalità per le elezioni, anche i termini per la costituzione degli organi, il relatore dice in anticipo che sarebbe favorevole. Verrebbe così risolta anche questa preoccupazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la prego di formulare per iscritto il nuovo testo dell'emendamento 44.2.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CINCIARI RODANO MARIA LISA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le dichiarazioni che ha testè fatto il relatore cambiano le cose. Infatti l'emendamento era stato presentato come sostitutivo del terzo comma dell'articolo 44 che dice: « L'eventuale non partecipazione degli studenti non invalida la costituzione degli organi stessi » e tendeva a introdurre una norma generale circa la validità degli organi che estende la possibilità che non siano presenti altre componenti. Se invece l'emendamento diventa sostitutivo di tutti e tre i commi il significato è ben diverso...

BERTOLA, *relatore*. L'ha già detto il senatore Carraro prima di me.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Onorevole Presidente, dato che il relatore ha fatta sua questa tesi, io desidero precisare. Dicevo dunque che la cosa diventa ben diversa perchè il primo e il secondo comma non riguardano la validità degli organi ma riguardano i diritti degli studenti. Attraverso questa specie di piccolo *escamotage* sulla validità degli organi si va a modificare un'affermazione di principio, cioè l'affermazione che la partecipazione degli studenti agli organi è libera, che non vi è una forma di cogestione in qualche modo obbligatoria. È questo un principio importante che tra l'altro corrisponde ad uno stato d'animo diffuso che, attraverso il processo di sviluppo e di costruzione di una nuova università, speriamo che possa essere superato

dagli studenti stessi in senso positivo, ma di fronte al quale non possiamo dettare norme coattive in questo momento.

Il secondo comma rafforza questo principio e, direi, tende ad aiutare questo processo di responsabilizzazione delle masse studentesche alla vita dell'università, se l'università sarà tale da poter offrire loro un terreno reale, non subalterno di partecipazione.

Il secondo comma afferma che gli studenti possono decidere la loro partecipazione anche successivamente alla costituzione degli organi. Ora su questi principi non si può ricorrere a piccoli espedienti, come questo di un emendamento sostitutivo del terzo comma che poi si vuole sostituiscia anche il secondo ed il primo.

La nostra opposizione diventa ben maggiore. Riteniamo una gravissima decisione, qualificante in senso molto negativo, quella di sopprimere anche il primo ed il secondo comma dell'articolo 44.

BERTOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Cinciari Rodano, il relatore non ha innovato nulla su questo: non ha fatto altro che dichiararsi d'accordo con le proposte dei suoi colleghi qui presenti che riteneva rappresentassero la maggioranza della Commissione. Del resto il Presidente aveva ripetuto tali proposte e nessuno aveva sollevato osservazioni.

Non vorrei che si fosse inteso che il relatore abbia approfittato per introdurre un elemento nuovo. Questo emendamento in un primo momento doveva essere sostitutivo del terzo comma e successivamente lo si è inteso nel senso di sostituire anche i primi due; quando il senatore Carraro ha avanzato questa proposta nessuno ha sollevato obiezioni ed il relatore non poteva che essere d'accordo con i suoi colleghi.

Voglio solo affermare che su questo punto il relatore non ha aggiunto nulla, non ha avanzato alcuna proposta.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. La questione non è se la proposta sia sua o altrui: è che non è vero che quei due commi sono superflui, perchè sostituendo i primi tre commi noi cancelliamo alcune importanti affermazioni di principio che erano contenute nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che da parte della Commissione è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario*:

Sostituire il primo, il secondo e il terzo comma con il seguente:

« È valida la costituzione degli organi, anche se una o più componenti non abbia provveduto o abbia rinunciato alla nomina dei suoi rappresentanti purchè sia stata eletta la metà più uno dei membri del collegio ».

SOTGIU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU. Il testo dell'emendamento l'abbiamo compreso perfettamente, però abbiamo anche compreso perfettamente la sua portata, che è stata illustrata benissimo dal collega Cinciari Rodano.

In questo modo si tende a ledere uno di quei diritti degli studenti che, per lo meno antecedentemente, il disegno di legge riconosceva, cioè il diritto di poter partecipare o no alla gestione dell'università. Questa è la sostanza del problema che è stato proposto dall'emendamento presentato ed è proprio su questo che noi non possiamo concordare.

Il Senato deve aver chiaro che questo è il problema. Noi non stiamo regolamentando la validità o meno delle riunioni dei vari organismi; sul piano della loro validità si potrebbe trovare un accordo, ma il problema non è questo, perchè l'emendamento tende a modificare uno dei diritti più importanti degli studenti. Ora su questo il Senato

può anche, se lo crede, pronunciarsi a favore, però vogliamo che risulti molto chiara la nostra opposizione.

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CODIGNOLA. Io credo che effettivamente sia nato un certo equivoco che converrà dissipare, derivato forse dal fatto che l'articolo 44 parla di due cose distinte. Nei tre primi commi afferma un diritto degli studenti a partecipare o non partecipare; negli ultimi due commi propone invece una definizione della validità delle adunanze degli organi.

Ora è fuori dubbio che l'intenzione dei proponenti, come risulta dal fatto che intendevamo proporre la modifica del comma terzo, si riferiva non già ai due primi commi ma al fatto che ci sembrava inopportuno che la legge prevedesse soltanto la non partecipazione degli studenti quasi considerandola un fatto irrilevante e non parlasse invece del fatto che, per esempio, potrebbe mancare la partecipazione del personale non docente, dando a questa non partecipazione una rilevanza superiore a quella che attribuiamo alla non partecipazione studentesca.

Credo quindi che l'interpretazione che da parte comunista ci è stata obiettata abbia un fondamento, ma si fondi anche su un equivoco sulle intenzioni dei proponenti che anzi volevano riaffermare il principio che non poteva essere irrilevante, anche se accettata dalla legge, la non partecipazione studentesca. L'affermazione del terzo comma ci sembrava non dico offensiva ma certamente un po' dura nei confronti degli studenti.

Per queste ragioni vorrei proporre la soluzione di suddividere l'articolo 44 in due articoli. In verità ci troviamo di fronte a due affermazioni diverse. L'articolo 44 potrebbe essere costituito dai primi due commi del testo attuale. È un'affermazione politica che dice che gli studenti possono o non possono partecipare, e su questo credo che la Commissione si sia trovata sempre d'accordo. Invece mi sembra che la nuova formulazione proposta sia senz'altro accettabile per quan-

to riguarda l'attuale terzo comma dell'articolo 44.

PRESIDENTE. ... che diventerebbe il primo comma del successivo articolo.

CODIGNOLA. ... che diventerebbe appunto il primo comma dell'articolo 44-bis. Così, considerato anche che per l'articolo 45 abbiamo proposto di rimettere allo statuto, con un emendamento, la definizione delle modalità delle elezioni (emendamento 45.6: potremmo anche dire le « modalità e i termini » per venire incontro alle preoccupazioni del senatore Cinciari Rodano che affermava che è necessario fissare dei termini) potremmo stabilire appunto al 45.6 che lo statuto indica le modalità e i termini delle elezioni: a parte questo, credo che con questa divisione in due articoli avremmo superato completamente l'obiezione e d'altra parte avremmo precisato quello che volevamo precisare, cioè che può capitare che vi sia un'altra componente che non partecipa; anch'essa, se è minoritaria, cioè non è tale da mettere in pericolo la maggioranza dell'organo, non può bloccare il funzionamento normale dell'università.

È una proposta che sottopongo agli onorevoli colleghi e spero che possa essere accolta.

PRESIDENTE. È una proposta che fa anche a nome degli altri presentatori?

CODIGNOLA. L'ho fatta a nome personale.

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che il peggio non sia mai morto. Questa proposta estemporanea del senatore Codignola pone un problema giuridico di grande rilevanza. Vorrebbe dividere l'articolo 44 — se abbiamo ben compreso perchè non abbiamo i testi — in

due articoli. Pregherei il relatore di ascoltare con attenzione. Il primo articolo conterrebbe i primi due commi dell'articolo 44, ponendo cioè il principio non solo della legittimità ma anche del diritto degli studenti di partecipazione o meno agli organi collegiali dell'università. Pertanto la mancanza della partecipazione cessa di essere un fatto illecito dal punto di vista organizzativo ed amministrativo e diventa un fatto lecito in quanto è un diritto degli studenti. Ora, essendo un fatto lecito, non può mai invalidare — proprio per un'antinomia che sarebbe evidente — la validità delle adunanze degli organi. Infatti o è un diritto o non è un diritto ma se è un diritto non può poi produrre delle conseguenze giuridiche negative. E allora la prima parte sarebbe in antinomia con la seconda. Infatti, adottandosi nella seconda parte quel criterio suggerito dal Presidente e fatto proprio dalla Commissione — sempre se abbiamo ben capito perchè non abbiamo qui i testi degli emendamenti — si dettano evidentemente, in questa seconda parte, delle norme circa la validità delle adunanze degli organi stessi. Ora, non si può prendere in considerazione quanto scaturisce dal primo emendamento se si prende in considerazione quanto scaturisce dal secondo. A mio avviso vi è un'antinomia assoluta poichè non potrà mai non essere valida la composizione di un organo, e successivamente la sua adunanza, quando la non partecipazione di una componente scaturisca da un diritto dei componenti la componente stessa.

Pertanto insisto nel sub-emendamento (mi sembra, infatti, che chiarisca la situazione almeno per quanto concerne l'emendamento Carraro, il suo spirito e la sua lettera) sostitutivo dei primi tre commi dell'articolo 44, con riguardo anche alle componenti universitarie e alla presenza almeno della metà più uno.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO. Onorevole Presidente, devo a questo punto esprimere un dubbio di cui stavo parlando ora col senatore Codi-

gnola. Cioè, una volta che si è enunciato il principio della libertà di partecipazione degli studenti agli organi, come principio autonomo rispetto alla implicita libertà di partecipazione delle altre componenti, ossia come situazione a sè, sorge, a mio avviso, il seguente problema: secondo l'emendamento che abbiamo presentato, il 44.2, modificato a seguito della discussione che si è testè svolta, la componente studentesca, numericamente, va computata o non va computata ai fini della validità della costituzione dell'organo? Infatti, altro è dire implicitamente che ciascuna componente è libera di esserci o non esserci (dire cioè implicitamente che l'organo è costituito validamente quando sono eletti tanti membri del collegio quanti ne costituiscono la maggioranza o dire implicitamente che il collegio è costituito validamente anche se talune componenti non partecipano) altro è enunciare in via di principio che una partecipazione è libera di esserci o non esserci. Mi pare che per togliere il dubbio si dovrebbe almeno chiarire se, ai fini di quanto in ultimo è stato proposto dal senatore Codignola come primo comma di un articolo 44-bis, si deve tener conto della componente studentesca o no. Se si deve tener conto della componente studentesca, allora non riesco a capire in che cosa consista l'enunciazione della libertà di partecipazione.

DINARO. È questo che ci ha preoccupato.

PRESIDENTE. Per il testo formulato dalla Commissione bisogna tener conto della componente studentesca.

CARRARO. Ebbene, se si deve tener conto di questa componente, a titolo personale non mi sento di aderire all'enunciazione di un principio specifico di libertà di partecipazione per gli studenti, perchè in questo caso ci metteremmo in contraddizione con noi stessi.

NENCIONI. È una frattura giuridica.

B E R T O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia permesso fare una considerazione preliminare. Alle volte nel tentativo di perfezionare il testo, si complicano le cose. Vorrei dire innanzitutto al collega Nencioni quali erano i motivi che avevano indotto la Commissione a dettare il testo dell'articolo. Il testo dell'articolo proposto dalla Commissione sembra un po' strano; al primo comma si afferma: « La partecipazione degli studenti agli organi collegiali delle università è libera ». Ed in realtà è un testo strano perchè tutti i vari componenti sono liberi di votare, in quanto se non partecipano alla votazione nessuno li può obbligare a farlo. Allora perchè abbiamo scritto questo testo?

S O T G I U . La partecipazione agli organi non vuol dire votare: significa partecipare. Sono due cose distinte.

B E R T O L A , *relatore*. Non si partecipa se non si vota e se non si designano i delegati. Il problema non è questo. La componente studentesca ha delle caratteristiche diverse da tutte le altre, perchè è la componente più passeggera rispetto alle persone, non rispetto alle istituzioni. Pertanto, scrivendo che la partecipazione studentesca agli organi collegiali è libera, si voleva dire in fondo che è libera anche per gli altri componenti, ma per questi vi è anche un dovere maggiore (ad esempio per i docenti) di partecipare al governo degli organi. Si era poi aggiunto un secondo comma che non sembra al relatore, ed anche alla Commissione quando lo ha votato, in contrasto. Pensando un poco alla psicologia degli studenti che oggi decidono la non partecipazione e che poi, vedendo come si è costituito un organismo e come funziona, decidono sei mesi dopo la partecipazione, con il secondo comma si voleva permettere questo ripensamento da parte della componente studentesca onde consentirle di partecipare.

Questo è il motivo che ha spinto la Commissione alla formulazione del testo. Tutto ciò è stato fatto nel tentativo di incoraggiare il più possibile gli studenti a partecipare alla gestione dell'università.

Faccio un'anticipazione: la Commissione non accetterà un articolo aggiuntivo proposto dai senatori liberali per lo stesso motivo; infatti si è cercato di far di tutto per spingere gli studenti ad assumere democraticamente la loro parte di responsabilità. Gli strumenti proposti a tal fine possono anche essere discutibili nella loro formulazione, ma questo è il motivo che li ha dettati. Quando il senatore Carraro nella proposta di sostituzione al terzo comma ha indicato, per un suggerimento che era stato avanzato in quest'Aula, l'assorbimento degli altri due, in fondo non ha modificato nulla nella sostanza; forse si viene meno ad una ragione psicologica. Pertanto quando si chiede che rimangano i due commi, continuo a dire che il dissidio, se comprendo bene, è solo di ordine psicologico rispetto alla componente studentesca, ma la sostanza non muta.

P R E S I D E N T E . Ma se l'emendamento viene approvato come sostitutivo del terzo comma, il secondo comma non è più superfluo.

B E R T O L A , *relatore*. Esatto, signor Presidente. Ma lei ricorderà che, mentre il senatore Carraro proponeva l'assorbimento dei primi due commi, il sottoscritto come relatore gli faceva notare che non esisteva una vera contraddizione poichè non si diceva niente di diverso. Poi sembrava che l'Assemblea volesse considerare l'emendamento come sostitutivo di tutti e tre i commi. Poichè non vi è differenza di sostanza, il relatore accettò la proposta dei suoi colleghi.

Ora se si vuole modificarla, modifichiamola pure. Comunque tengo a ribadire che stiamo facendo una discussione su un problema che non è di sostanza poichè si tratta solo di una diversa valutazione rispetto alla psicologia della componente studentesca. L'intenzione della Commissione — l'ho già detto e lo ripeto — era di far tutto il possibile perchè gli studenti, attraverso le loro

regolari rappresentanze, partecipassero alla responsabilità della gestione o del governo dell'università. Questo è lo spirito che ha animato la Commissione e che l'anima nel dibattito che stiamo facendo stamattina.

P R E S I D E N T E . Senatore Bertola, vorrei chiederle se il testo dell'emendamento presentato dalla maggioranza della Commissione debba essere considerato come sostitutivo dei primi tre commi dell'articolo 44 o soltanto del terzo comma di detto articolo.

B E R T O L A , *relatore.* Quando fu avanzata la proposta sostitutiva del terzo comma, il relatore la accolse. Quando si propose di sostituire i primi tre commi, il relatore fu egualmente d'accordo. Adesso si ripropone di mantenere in vita, sia pure staccati, i primi due commi ed il relatore non si oppone perchè non vede nessuna differenza sostanziale.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, la ringrazio di aver sottolineato poco fa che in realtà questa lunga discussione aveva ragione d'essere da un punto di vista almeno logico soprattutto per il secondo comma dell'articolo 44. Infatti se il testo dell'emendamento Carraro, Bertola, Codignola, modificato secondo l'utile suggerimento che ella ha dato, significa che conteggiando tutte le componenti è necessaria la metà più uno dei membri che formano complessivamente il collegio (includendo quindi anche la componente studentesca) allora non c'è dubbio che da un punto di vista logico, giuridico, formale, l'emendamento 44.2, così modificato, dà una libertà eguale a tutte le componenti di partecipare o meno.

Di fronte a questo testo l'affermazione di cui al primo comma dell'articolo 44: « la partecipazione degli studenti agli organi collegiali dell'università è libera » diventa pleonastica. Può avere un valore psicologico e

politico, ma nessuno può negare che dal punto di vista formale e giuridico sia superflua, se questo è il senso che pacificamente diamo all'emendamento.

Che cosa invece non è pleonastico e va mantenuto? Il secondo comma perchè in questo sistema rappresenta l'unico contenuto specifico della libertà studentesca, di una libertà un po' più larga che si dà agli studenti e cioè quella di partecipare anche dopo la costituzione degli organi. Questo a stretto rigore; quindi in questo caso possiamo fare una duplice scelta: possiamo fare un unico articolo con l'emendamento Carraro così modificato, mantenendo però il secondo comma che specifica, dettaglia, arricchisce di un contenuto particolare la libertà degli studenti (da un punto di vista del rigore formale questa sarebbe la soluzione ideale). Se poi abbiamo una preoccupazione puramente psicologica (però dobbiamo ammetterlo), allora adottiamo pure la proposta del senatore Codignola di dividere l'articolo, ma deve risultare chiaro che non c'è contrasto tra l'affermazione di cui al primo comma e il nuovo testo dell'emendamento Carraro.

L'emendamento Carraro, Bertola, Codignola si riferisce a tutte le componenti studentesche e le conteggia nell'indicazione della metà. Non ho preferenze, onorevole Presidente, per una delle due soluzioni perchè mi sembrano entrambe accettabili, quindi mi rimetto all'Assemblea.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Ministro riferendosi ad un rigore logico ha dimenticato proprio il rigore logico (probabilmente pensava a qualcos'altro) perchè l'articolo 44 del testo della Commissione, proprio per rigorismo, contiene prima di tutto un errore nella rubrica che indica: costituzione, adunanze e deliberazioni degli organi collegiali delle università. Ma nell'articolo 44 non si parla di costituzione del consiglio di corso di laurea o di diploma, previsto invece nell'articolo 43 in cui è stabilito che il consiglio di corso di laurea

o di diploma è costituito: 1) dai docenti; 2) da una rappresentanza degli studenti eccetera.

Pertanto le norme rigorose che determinano le condizioni per la costituzione dell'organo sono previste dall'articolo 43 che non abbiamo approvato e da altre norme che hanno stabilito i modi della costituzione. Quindi l'articolo 44 si riferisce alla dinamica successiva alla costituzione, cioè alle adunanze e alle deliberazioni. Ecco perchè il relatore giustamente parlava di votazione, cioè di partecipazione attiva alle deliberazioni; in questo c'era veramente una logica conseguente. Ora, quando al primo comma dell'articolo 44 si dice: « La partecipazione degli studenti agli organi collegiali delle università è libera », non significa che la componente studentesca non sia già addivenuta ad integrare la composizione degli organi rendendoli validi. Quando al secondo comma si dice: « Gli studenti possono decidere la loro partecipazione anche successivamente alla costituzione di detti organi », si dice una sciocchezza che urta contro la logica. La logica è una sola, onorevoli colleghi, anche se la volontà politica può distruggerla: la partecipazione degli studenti o di qualsiasi altra componente è successiva alla costituzione; prima la costituzione, poi la partecipazione. Dire perciò che la non partecipazione, che per sua natura è successiva alla costituzione, non invalida la costituzione degli organi stessi, è un non senso giuridico, perchè la costituzione è una cosa, la partecipazione è un'altra.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Ma questa è la partecipazione alla costituzione.

N E N C I O N I . No, onorevole Ministro. Abbiamo già approvato le norme che pongono inderogabili condizioni per la costituzione degli organi, norme che dispongono che gli organi sono costituiti con le seguenti componenti...

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Mi scusi se la interrompo, senatore Nencioni, ma è tanto vero che questa partecipazione riguarda la partecipazione al

processo di costituzione degli organi, come diceva il senatore Bertola, che c'è nel testo dell'articolo 44 un comma che parla della partecipazione agli organi; quello che dice: « Per la validità delle adunanze degli organi collegiali delle università occorre, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti ». Questo attiene al momento di vita degli organi. La partecipazione (altrimenti non avrebbe senso), io credo, attiene al momento costitutivo degli organi. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, io mi riferivo anche all'interpretazione che aveva data il relatore a nome della maggioranza della Commissione quando riteneva che la partecipazione fosse un momento successivo alla costituzione; ed è un momento successivo alla costituzione, e deve essere un momento successivo alla costituzione perchè il fatto che gli studenti siano liberi di partecipare o di non partecipare e siano liberi di decidere la partecipazione anche successivamente alla costituzione mi sembra — non è che io voglia dettare delle norme che siano il Vangelo — che implichi, per la logica, che la partecipazione è un fatto contingente che attiene alla validità della riunione; la partecipazione intesa come presenza tra le componenti ai fini della costituzione logicamente è un'altra cosa. Questa è l'interpretazione che ha dato anche il relatore. Se poi questa interpretazione non viene ritenuta più valida dal relatore il quale ritiene che sia un'altra cosa, allora specifichiamolo perchè non rimanga questo dubbio.

Qui che cosa si è voluto dire — e l'ha detto il relatore —? Che gli studenti siano liberi di partecipare agli organi; ha detto anche di votare, pertanto di partecipare successivamente alla costituzione o di non partecipare. Se deve essere il contrario, onorevole Ministro — ed io posso anche essere d'accordo — diciamolo perchè così come si presentano i due articoli contengono delle incertezze di interpretazione. Ora qui si è voluto dire che gli studenti sono liberi di partecipare o di non partecipare tanto che da par-

te comunista si è detto che gli studenti debbono avere questo diritto perchè se la loro partecipazione dovesse avere delle conseguenze secondo loro positive ai fini della valorizzazione della loro partecipazione debbono essere liberi di partecipare, altrimenti liberi di non partecipare. Qui non si parla più di costituzione degli organi, si parla di partecipazione alle adunanze e deliberazioni degli organi stessi. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

S O T G I U . Ma non è vero.

N E N C I O N I . Questa è l'interpretazione data anche dal relatore.

S O T G I U . Ma il relatore interpreta le cose come pensa lui, non come pensiamo noi.

N E N C I O N I . Il relatore è interprete del pensiero della maggioranza.

B E R T O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, premesso, come già ho avuto occasione di dire, che il relatore non può mai essere l'interprete autentico di una legge che poi ha una sua storia per se stessa, desidero precisare questo: qual è l'atteggiamento che possono tenere gli studenti di fronte a questi nuovi organismi che nascono nella nuova università? A mio parere questo atteggiamento è duplice: o non partecipare alle designazioni dei loro rappresentanti, cioè non partecipare a quelle votazioni che designano i loro rappresentanti, oppure anche, votati i loro rappresentanti... (*interruzione del senatore Nencioni*)... possono non partecipare alle sedute di questi organismi.

Ho già detto che può darsi che, così come è stato scritto, il dettato non sia preciso; siamo tutti qui per vedere di chiarirlo. Ma chiara è l'intenzione della Commissione che non è mai venuta meno: fare il possibile per

facilitare l'immissione, con assunzione di responsabilità, degli studenti in questi organismi di gestione o di governo dell'università. Questo è il punto base; per tutto il resto siamo qui pronti a discutere. Ecco perchè ho detto che, rimangano o non rimangano, è una questione di valutazione psicologica, è un'apertura che si cerca di fare agli studenti per la loro particolare psicologia che la Commissione ha cercato di individuare e di precisare per favorirli. Ecco perchè è stato scritto che sono liberi, mentre degli altri non si è detto nulla. Anche gli altri sono liberi, ma non dicendolo si fa cadere sulle altre componenti un senso di dovere, di responsabilità che deve essere più forte.

L'unica vera novità è di permettere agli studenti, sia che abbiano designato i loro rappresentanti e che non abbiano partecipato alle sedute, sia che non li abbiano ancora nominati, di nominarli e comunque di partecipare anche successivamente. Questo è il senso dell'emendamento, che a me sembra chiaro; ma a volte un testo sembra chiaro a chi vi si è tormentato a lungo, mentre chi lo legge per la prima volta afferra subito qualcosa che il testo stesso non dice o non dice chiaramente. Comunque questo è il pensiero della Commissione, la quale ha ritenuto che la sua intenzione fosse traducibile con queste parole; se queste parole non corrispondono all'intenzione, modifichiamole e troviamo quelle più adatte. Ma nulla è mutato dalla primitiva impostazione.

P E L L I C A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P E L L I C A N Ò . Onorevole Presidente, se ci siamo dilungati nella discussione su questo articolo una ragione ci deve essere; e questa ragione è emersa dalla partecipazione alla discussione stessa di colleghi di tutti i Gruppi. Voglio ricordare che una ampia discussione era stata già fatta in sede di Commissione.

L'interpretazione che dà il relatore è diversa dalla nostra perchè la partecipazione degli studenti non rappresenta, a nostro avviso, soltanto un motivo psicologico, ma

rappresenta un motivo democratico. In questa legge dobbiamo dare agli studenti la possibilità di partecipare, cioè dobbiamo dare ad essi una maggiore possibilità democratica. Con questo articolo decidiamo se dobbiamo o non dobbiamo allontanare dalla vita democratica e dalla partecipazione all'università gli studenti, cioè decidiamo di una cosa molto importante.

Si è detto che questo articolo è strano, è contorto, è aberrante. Io dico che dobbiamo prestare la massima attenzione perchè, non chiarendo bene le cose, aggiungeremmo un altro danno (dopo quelli già precedentemente arrecati) nei confronti degli studenti. Desidero richiamare l'attenzione del Presidente e della Commissione su questo punto perchè si giunga a un chiarimento. A nostro avviso si debbono lasciare così come sono i primi due commi, e come terzo comma si deve accettare l'emendamento Carraro così come l'aveva presentato, senza ulteriori rifacimenti.

F I N I Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che se non facciamo un debito chiarimento da questo chiuso dell'articolo 44 non usciamo. Negli articoli precedenti si dice che gli organi collegiali hanno varie componenti, tra cui quella degli studenti. L'articolo 44, al primo comma, che cosa ha inteso dire? Che gli studenti volendo possono non avere la componente? Perchè se è così è necessario che si precisi che in tal caso è ovvio che l'organo collegiale viene a risultare costituito dagli eletti anche se manca la rappresentanza, manca la componente degli studenti.

Credo che sia soltanto questo. Infatti poi così assume significato il secondo comma. Nel caso in cui gli studenti non abbiano i propri rappresentanti nell'organo collegiale, perchè appunto non hanno voluto fare la loro nomina, hanno il diritto — e ciò non ci sarebbe se non con una espressa norma — di procedere successivamente alla nomina dei loro rappresentanti, e quindi in questo

caso l'organo verrebbe a essere integrato anche da una componente degli studenti.

Così l'articolo assume una chiarezza che altrimenti noi non troveremmo mai nel distinguere tra partecipazione, costituzione e così via. Ovviamente in questo ambito di interpretazione l'ultimo comma va inteso nel senso che la maggioranza è necessaria soltanto rispetto a coloro che compongono effettivamente l'organo collegiale, per cui se nell'organo collegiale mancano gli studenti non è che la loro componente possa essere presa in considerazione. Supponiamo che l'organo collegiale sia composto da cento elementi, di cui settanta studenti e trenta membri nominati da docenti e così via; se mancano i settanta studenti noi non possiamo dire che nello stabilire il *quorum* per la validità della convocazione va tenuto fermo il riferimento a cento e non a trenta, come invece l'onorevole collega Carraro faceva apparire.

P R E S I D E N T E . Qualora avessero deciso di non partecipare.

F I N I Z Z I . Qualora avessero deciso di non nominarli. Quindi per me l'articolo va chiarito in questo senso, che cioè al termine del primo comma per completezza si dica: « In tal caso l'organo risulta composto senza la componente degli studenti ».

Onorevole Presidente, può sembrare ovvio, però la mancanza di questo chiarimento che sarebbe esplicativo e darebbe il significato a tutti i commi successivi crea tutte queste discussioni che sono nate e che per me non vertono sull'oggetto, ma sono addirittura estranee. Ringrazio.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, insiste per la votazione del suo subemendamento all'emendamento 44.2?

N E N C I O N I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Avverto che in sede di coordinamento si vaglierà l'opportunità di suddividere o meno il testo dello articolo 44 in due separati articoli.

Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M I S A S I, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono contrario all'emendamento soppressivo e favorevole all'emendamento sostitutivo del terzo comma che mi sembra chiarisca definitivamente la questione. È un articolo che ha un duplice sistema: da un lato c'è la costituzione degli organi, e per questo ci sono i primi commi e l'emendamento della Commissione; poi c'è il funzionamento degli organi, e per questo ci sono i commi successivi, che restano, dell'articolo 44.

P R E S I D E N T E. Senatore Nencioni, insiste per la votazione dell'emendamento 44. 1?

N E N C I O N I. Lo mantengo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 44. 1 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 44, presentato dalla maggioranza della Commissione e così formulato:

« È valida la costituzione degli organi, anche se una o più componenti non abbia provveduto o abbia rinunciato alla nomina dei suoi rappresentanti, purchè sia stata eletta la metà più uno dei membri del collegio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 44 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Germanò e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario*:

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

Art. ...

(Partecipazione degli studenti agli organi collegiali dell'università)

« Nel caso in cui gli studenti non intendano far parte degli organi collegiali dell'università hanno il diritto di essere presenti, con proprie delegazioni, alle riunioni degli organi medesimi.

Le delegazioni hanno il diritto di presentare le loro osservazioni in merito a tutte le deliberazioni dei predetti organi. Questi ultimi, nella riunione immediatamente successiva a quella in cui sono state adottate le deliberazioni che hanno formato oggetto delle osservazioni predette, hanno l'obbligo di esaminarle per accoglierle o respingerle. In caso di rigetto, totale o parziale, è obbligatoria la motivazione.

Le eventuali critiche che le delegazioni, gruppi di studenti, nonchè singoli studenti intendano rivolgere all'attività didattica e scientifica dei docenti del proprio dipartimento sono pubblicate nel bollettino ufficiale dell'università e all'albo pretorio del dipartimento ».

44. 0. 1 **GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO**

G E R M A N Ò. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G E R M A N Ò. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la questione della partecipazione (così come è stato fatto rilevare da più parti politiche) degli studenti agli organi collegiali delle università è difficile e molto delicata.

Già noi, nella nostra relazione di minoranza, abbiamo fatto rilevare che sembra giunto il momento di domandarsi se la presenza degli studenti sia da loro voluta e desiderata e se ciò sia conforme all'inte-

resse generale dell'università e degli studi. Nel caso negativo, cioè nel caso in cui gli studenti non vogliano partecipare agli organi collegiali dell'università, secondo noi bisogna prevedere altri tipi di presenza degli studenti negli organi universitari.

In alcune piccole università già esiste una partecipazione attiva degli studenti e questa partecipazione va rispettata. Però sembra che le masse studentesche e lo stesso movimento studentesco non vogliano partecipare attivamente agli organi universitari. Infatti sembra che gli studenti si siano resi conto che una partecipazione dei loro rappresentanti in seno agli organi di governo universitario, come regola generale ed uniforme per tutte le università, sia funzionalmente quasi impossibile nelle grandi università a causa del rilevante numero dei rappresentanti e che essa possa creare delle situazioni difficili. Per esempio, come prescrive l'articolo 41, la giunta di ateneo è chiamata ad esercitare le funzioni del consiglio di ateneo. Sono, queste, funzioni prettamente amministrative, spesso molto complicate, che richiedono specifiche competenze da parte dei componenti della giunta ed una esperienza che certamente non possono avere studenti che ancora si trovano in età non completamente matura.

PELLICANO. Se non li facciamo partecipare a diciotto anni, quando li facciamo partecipare?

GERMANÒ. Il collega Pellicanò non vorrà certo dire che a diciotto anni sono completamente maturi.

PELLICANO. Ma diciotto anni sono almeno sufficienti per iniziare...

GERMANÒ. Ho detto che non sono completamente maturi. Ho parlato di una esperienza che certamente non possono avere studenti che ancora non sono in età completamente matura. Del resto secondo il testo dell'articolo 44 si dichiara libera — come l'Assemblea ha ora stabilito — la partecipazione degli studenti senza che con ciò si possa invalidare la costituzione degli organi stessi.

Riteniamo quindi che si debba ripiegare su una forma di partecipazione indiretta oppure opzionale con il diritto degli studenti di creare organismi autonomi rappresentativi, con funzioni di consultazione e di controllo, in rapporto agli organi di governo della stessa università. Tali organismi, secondo noi, hanno diritto di presenziare alle sedute degli organi di governo e di presentare anche osservazioni circa le deliberazioni che vengono adottate.

L'ultimo comma del nostro emendamento prevede inoltre l'obbligo da parte dell'università della pubblicazione nel bollettino ufficiale e all'albo pretorio delle critiche degli studenti all'attività didattica e scientifica dei docenti. Così, secondo noi, si responsabilizza la partecipazione degli studenti e si esplica e si sviluppa meglio l'autonomia universitaria. D'altronde riteniamo che gli statuti dell'università dovranno stabilire le norme e i modi con cui si dovrà attuare tale diritto degli studenti.

Per questi motivi preghiamo gli onorevoli colleghi di voler approvare il nostro articolo aggiuntivo.

PRESENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERTOLA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare osservare al senatore Germanò l'inopportunità di questo articolo aggiuntivo, sempre secondo la logica di una posizione che la Commissione ha assunto rispetto alla partecipazione studentesca e l'intenzione che il relatore ha ricordato anche questa mattina.

Questo emendamento è composto grosso modo di tre parti. La prima parte prevede che gli studenti, nel caso in cui non intendano far parte degli organi collegiali dell'università, abbiano il diritto di essere presenti, con proprie delegazioni, alle riunioni degli organi medesimi. Ora il relatore fa notare ai presentatori che una disposizione di questo genere favorisce la non partecipazione perchè già la prevede e la fornisce di strumenti adeguati, mentre la Commissione, almeno nella sua maggioranza, ritiene opportuno — l'ho già ripetuto due o

tre volte stamattina, ma lo ripeto ancora, domandando scusa al Presidente — compiere il maggiore sforzo possibile perchè gli studenti partecipino a questi organi e assumano democraticamente le loro responsabilità.

Nella seconda parte dell'emendamento si prevede il diritto delle delegazioni di presentare le loro osservazioni. Ma è chiaro che hanno questo diritto, senza bisogno di scriverlo nella legge. Evidentemente se tali osservazioni saranno ritenute fondate saranno accolte, altrimenti no. Però sancire per legge questo loro diritto mi sembra una inutilità e per di più pericolosa.

Quanto poi al diritto — di cui si parla nell'ultimo comma dell'emendamento — di veder pubblicate sul bollettino ufficiale tutte le critiche di gruppi di studenti e anche di singoli studenti mi sembra cosa ancora più pericolosa poichè questi bollettini potrebbero diventare di una voluminosità enorme. Quindi non si tratta di una disposizione da dover stabilire per legge: evidentemente nel regolamento di un dipartimento o nello statuto si scriverà ciò che si riterrà costituire un contributo positivo, anche di critica. Pubblicare tutto ciò che i singoli scriveranno non mi sembra sia opportuno.

Vorrei pregare il senatore Germanò di non insistere su questo emendamento perchè il relatore dovrebbe dichiararsi contrario.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I, *Ministro della pubblica istruzione.* Onorevole Presidente, sono d'accordo col relatore e vorrei io stesso pregare il senatore Germanò di non insistere su questo emendamento poichè ritengo che queste cose vadano affidate agli statuti, ai regolamenti, eccetera. Comunque, nel caso insistesse, esprimerei parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Germanò, insiste per la votazione dell'emendamento 44.0.1?

G E R M A N Ò. La dichiarazione del signor Ministro mi soddisfa maggiormente di quella del relatore, in quanto il Ministro dice che gli statuti dovranno prevedere almeno una parte di queste norme ed io sono d'accordo su questo...

M I S A S I, *Ministro della pubblica istruzione.* Dico che c'è un'autonomia degli statuti.

G E R M A N Ò. Invece il relatore non lo ha previsto. Se si ritiene che gli statuti potranno prevedere norme che più o meno si riferiscano alla sostanza del nostro emendamento...

M I S A S I, *Ministro della pubblica istruzione.* Lo decideranno gli statuti, non io.

G E R M A N Ò. ...allora sono d'accordo e ritiro l'emendamento.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 45. Se ne dia lettura.

L I M O N I, *Segretario:*

Art. 45.

(Modalità di attuazione della partecipazione e pubblicità degli atti)

Le modalità per le elezioni di cui agli articoli 21, 41, 42 e 43, ed ai commi primo, pun-

ti a) e b), e secondo dell'articolo 48, sono stabilite con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

Tali elezioni:

a) si svolgono con voto diretto, limitato e segreto;

b) sono valide se alle votazioni ha partecipato almeno un terzo degli aventi di-

ritto. Per le operazioni relative al consiglio di dipartimento, tale rapporto è riferito, fermo restando il disposto del terzo comma dell'articolo 44, alle singole componenti indicate nel primo comma dell'articolo 42;

c) hanno luogo nei trenta giorni anteriori alla scadenza delle rappresentanze in carica.

In caso di dimissioni, incompatibilità o impossibilità dei membri eletti a partecipare con continuità ai lavori degli organi collegiali, subentrano nell'ordine coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Alla elezione del rettore si provvede entro un mese dalla vacanza della carica.

Le sedute del consiglio di ateneo sono pubbliche, tranne quelle in cui si trattino questioni relative a casi personali.

La rappresentanza degli studenti in tutti gli organi ai quali essi partecipano ha la durata di un anno. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti regolarmente in corso e agli studenti fuori corso da non più di due anni.

Tutti gli atti degli organi deliberativi delle università sono pubblici. Le modalità relative alla loro pubblicazione sono stabilite dal regolamento di cui al primo comma del presente articolo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il decano del corpo docente dell'Ateneo indice le assemblee per la elezione del Consiglio di ateneo e invita la regione, la provincia, i sindacati a procedere alle designazioni delle loro rappresentanze.

L'elezione avviene con voto diretto e segreto. Ogni categoria vota per eleggere la propria rappresentanza. Ogni elettore ha il diritto di esprimere il voto su tre nominativi.

Risultano eletti coloro che hanno raccolto il numero più alto dei suffragi.

All'atto della costituzione dei dipartimenti il decano ne convoca l'assemblea per procedere alla elezione del Consiglio.

Le modalità di elezione sono quelle previste dal presente articolo ».

45. 4 ROMANO, FARNETI Ariella, PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, CINCIARI RODANO Maria Lisa, SOTGIU, PAPA, FORTUNATI, PELLICANÒ

Sostituire il primo comma col seguente:

« Le modalità per le elezioni di cui agli articoli 21, 39 lettera b), 41 e 42 sono stabilite dagli statuti ».

45. 6 CODIGNOLA, PIERACCINI, CALEFFI, BANFI, ZUCCALÀ, CIPELLINI, VIGNOLA, AVEZZANO COMES

Al secondo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) sono valide se alle votazioni ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto per ogni singola componente ».

45. 7 CODIGNOLA, PIERACCINI, CALEFFI, BANFI, ZUCCALÀ, CIPELLINI, VIGNOLA, AVEZZANO COMES

Al secondo comma, lettera b), sostituire le parole: « un terzo » con le altre: « la metà ».

45. 3 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, FINIZZI

Sopprimere il quinto comma.

45. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Lo statuto di ateneo determina le modalità più opportune per assicurare, anche sul-

la base di richieste specifiche, le informazioni necessarie ad una effettiva partecipazione di tutte le componenti della vita dell'Ateneo ».

45.5 CARRARO, SPIGAROLI, BALDINI, BERTOLA, ZACCARI, LIMONI, MORLINO, SPAGNOLLI, CODIGNOLA

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Gli atti conclusivi delle deliberazioni prese dagli organi dell'Università sono pubblicati nei limiti e secondo le forme prescritte dalla legge ».

45.2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Nell'ultimo comma, primo rigo, sostituire la parola: « deliberativi » con l'altra: « collegiali ».

45.8 CODIGNOLA, PIERACCINI, CALEFFI, BANFI, ZUCCALÀ, CIPELLINI, VIGNOLA, AVEZZANO COMES

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Signor Presidente, voglio sollevare innanzi tutto alcune questioni di carattere formale. L'articolo 45 nel testo della Commissione propone le modalità per le elezioni di cui agli articoli 21, cioè per i concorsi, 41 per il consiglio di ateneo, 42 per il consiglio di dipartimento, 43 per il consiglio di corso di laurea che abbiamo soppresso (quindi mi pare che almeno per quanto riguarda l'articolo 43, questo articolo deve essere modificato). Inoltre fa riferimento ai commi primo, punti *a*) e *b*), e secondo dell'articolo 48 che ancora non è stato votato. Vedo che il senatore Codignola ha avanzato una proposta di sostituzione di questo primo comma. Nell'emendamento, pur mantenendo gli articoli 21, 41 e 42, e sopprimendo l'articolo 43 che la Commissione ha modificato, viene introdotto l'articolo 39 lettera *b*),

cioè l'articolo relativo alle opere universitarie: questo è un articolo accantonato. Non so se quando saremo chiamati a votare dovremo non tener conto del fatto che l'articolo 39 è stato accantonato e che pertanto non esiste un articolo 39 lettera *b*).

Non siamo d'accordo con il testo della Commissione il quale propone che le modalità per le elezioni debbono essere determinate con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale universitario. Infatti ho fatto un calcolo più o meno approssimativo in base agli articoli approvati finora sui decreti e regolamenti che dovrebbero emanare il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Repubblica e ne vien fuori un quadro veramente sconcertante.

In base all'articolo 5 dovrebbe essere emanato un regolamento per l'ammissione alla università di coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non abbiano la licenza di scuola secondaria di secondo grado; in base all'articolo 20 dovrà essere emanato un decreto per stabilire le modalità per l'anticipazione di due anni per il passaggio da una classe all'altra di stipendio e le modalità per lo svolgimento del concorso; in base all'articolo 31 dovrà essere emanato un decreto con il quale si dovrebbero stabilire le modalità per lo svolgimento dei concorsi per i ricercatori universitari; secondo l'articolo 34 dovrà essere emanato un decreto del Presidente della Repubblica per la modalità della valutazione dell'attività del ricercatore che chiede di entrare nelle carriere della pubblica amministrazione; secondo l'articolo 39, che ancora non è stato votato, nel testo della Commissione si prevede l'emanazione di un apposito disciplinare per l'assunzione e il trattamento del personale addetto ai servizi delle opere universitarie; con l'articolo 40 si prevede addirittura un decreto del Ministro della pubblica istruzione per la costituzione di un comitato di gestione degli impianti sportivi e così via di seguito.

Indubbiamente, se dovremo aspettare la emanazione dei regolamenti e dei decreti previsti fino a questo punto del disegno di

legge approvato dalla maggioranza del Senato, probabilmente la riforma universitaria resterà soltanto una pia intenzione. Sappiamo infatti quanto siano lenti i Ministeri nell'emanazione dei regolamenti anche quando la legge stabilisce tassativamente un termine entro il quale debbono essere emanati.

Il senatore Codignola con il suo emendamento propone invece che piuttosto che nel regolamento stabilito dal Ministro della pubblica istruzione siano precisate negli statuti le modalità per le elezioni. Ma allora questi statuti dovranno diventare essi stessi dei regolamenti?

Quando precedentemente abbiamo proposto di stabilire nella legge quali sono le funzioni del direttore di dipartimento, il relatore ha respinto la nostra proposta dicendo che queste potevano essere fissate negli statuti. Allora gli statuti devono stabilire le funzioni del direttore del dipartimento, devono addirittura fissare le modalità per la elezione degli organi dell'università, per cui temo che alla fine gli statuti diventino effettivamente dei regolamenti.

Noi riteniamo che sia molto più semplice stabilire invece nella legge dei principi chiari attraverso i quali le elezioni devono essere fatte, che sono poi i principi ai quali si ispirano le norme della vita democratica in tutti gli organismi della nostra Repubblica. Pertanto proponiamo che nella legge di riforma sia stabilito che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il decano del corpo accademico indica le assemblee per la elezione del consiglio di ateneo ed inviti la regione, la provincia e i sindacati a procedere alle designazioni delle loro rappresentanze. Inoltre indichiamo anche il modo attraverso il quale devono essere invitati i sindacati, la regione e la provincia ad eleggere i loro rappresentanti. Credo che questo non possa essere stabilito nè da un decreto, nè dal regolamento, nè dallo statuto dell'università.

Chiediamo inoltre che l'elezione avvenga con voto diretto e segreto, che ogni categoria voti per eleggere la propria rappresentanza, che ogni elettore abbia il diritto di esprimere il voto su tre nominativi, che risultino eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di suffragi.

Se fissiamo questo nella legge, evitiamo successive complicazioni e rendiamo più agile il funzionamento degli organismi democratici dell'università. Tra l'altro affrettiamo, secondo me, anche l'applicazione della riforma.

Rimane il problema della pubblicità degli atti, che non è compreso nel nostro emendamento. Siamo favorevoli naturalmente alla pubblicità degli atti, però ci pare che da un punto di vista di sistematica legislativa non si possano mettere insieme le norme relative allo svolgimento delle elezioni e le norme che fissano la pubblicità degli atti. Penso che questa materia potrebbe essere oggetto di un articolo aggiuntivo nel quale si potrebbe dire puramente e semplicemente che tutti gli atti degli organi deliberativi dell'università sono pubblici. È inutile dire che le modalità saranno stabilite dal regolamento di cui al primo comma o, peggio ancora, come propone il collega Codignola, addirittura dallo statuto.

Comunque, anche se il nostro emendamento non dovesse essere approvato, evidentemente si dovrebbe modificare l'ultimo comma nel quale si parla di regolamento, mentre il senatore Codignola, nel suo emendamento, sostituisce il regolamento con lo statuto dell'università.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C O D I G N O L A . - Con riferimento alle preoccupazioni avanzate dal collega Romano, dirò che il problema della lentezza dei regolamenti ministeriali è presente anche alla nostra parte, tanto è vero che con l'emendamento 45. 6 proponiamo la sostituzione del primo comma con una dizione che attribuisca agli statuti la fissazione delle modalità. Vorrei far presente al senatore Romano che le modalità elettorali sono abbastanza complesse e che in ogni caso qualunque decisione prendiamo, se anche accettassimo la proposta del senatore Romano sostitutiva dell'intero articolo 45, non ci si potrebbe esimere dal prevedere una serie di modalità elettorali che da qualcuno devono essere stabilite. D'accordo nel non attribuirle al rego-

lamento, ma ci sembra che la soluzione migliore sia di attribuirle allo statuto, fissando nella norma transitoria che l'aggiornamento dello statuto, a norma dell'articolo 4, deve avvenire entro un termine breve, che può essere anche quello di sei mesi proposto da parte comunista.

Con la soluzione da noi proposta veniamo ad eliminare la preoccupazione del regolamento, non ritardiamo l'entrata in vigore delle norme e lasciamo allo statuto la decisione. Per quanto riguarda la prima convocazione del consiglio di ateneo, che l'emendamento Romano propone che avvenga, mi pare, entro sei mesi, nelle norme transitorie penseremo a ridurre questo termine. Effettivamente, dato che il consiglio di ateneo, nella conformazione definitiva che è uscita dall'Aula, non dipende più dai consigli di dipartimento, trattandosi di un'elezione diretta e non di secondo grado, non c'è più alcun bisogno di portare la prima convocazione a sei mesi. Possiamo benissimo prevedere che i consigli di ateneo vengano eletti per la prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. (*Interruzione del senatore Romano*). Ma le norme indicate in generale all'articolo 45 sono sufficienti per convocare i consigli di ateneo, in quanto dicono che le elezioni si svolgono con voto diretto, limitato e segreto e sono valide se alle votazioni ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

Credo quindi che non sia necessario per questo primo atto, cioè la prima convocazione del consiglio di ateneo, prevedere norme più dettagliate; penso perciò che si possa seguire questo criterio dello statuto, salvo anticipare i termini di quest'ultimo. Possiamo benissimo prevedere sei mesi per i termini dello statuto, dopo di che si procede a tutte le elezioni.

Circa l'emendamento 45.7, ritengo che sia dettato dalla giusta preoccupazione che la norma indicata dalla Commissione presenti qualche equivoco. Infatti si dice che le elezioni « sono valide se alle votazioni ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto ». Che cosa vuol dire questo? È la somma degli aventi diritto o un terzo delle singole componenti? Con la prima interpretazione ci troveremmo ad una

conclusione curiosa, cioè che potrebbe partecipare una sola delle categorie aventi diritto e per il suo numero questa categoria, essendo superiore ad un terzo, potrebbe praticamente rendere valide elezioni cui non ha partecipato nessuna delle altre categorie. Proponiamo perciò che nella lettera *b*) si adotti la dizione: « un terzo degli aventi diritto per ogni singola componente ».

Il 45.5 è in qualche modo una risposta alla stessa esigenza proposta dal Gruppo liberale circa il diritto di interrogazioni e interpellanze spettante a tutti per assicurare una maggiore partecipazione effettiva alla vita dell'università. Quando l'emendamento Carraro ed altri, 45.5, parla di tutte le componenti, è ovvio che si riferisce anche alla componente studentesca che può garantirsi, anche attraverso questa via, una maggiore partecipazione. Rinunziamo invece al 45.8 perchè tutto sommato ci sembra preferibile la soluzione della Commissione in quanto il nostro emendamento, che ci appariva più esatto dal punto di vista formale, verrebbe però ad escludere la figura del rettore che, essendo un organo non collegiale, non rientrerebbe nella norma. Di conseguenza ritiriamo l'emendamento 45.8.

P R E S I D E N T E . Senatore Codignola, le faccio presente che rimane valida la osservazione del senatore Romano circa il richiamo contenuto nell'emendamento 45.6 alla lettera *b*) dell'articolo 39, che è stato accantonato.

C O D I G N O L A . Non so come la Presidenza voglia decidere.

P R E S I D E N T E . Dato che è stato accantonato l'articolo 39, non possiamo mettere in votazione un emendamento che si riferisce a questo articolo.

R O M A N O . Propongo che sia accantonata la parte dell'emendamento 45.6 in cui si fa riferimento alla lettera *b*) dell'articolo 39.

P R E S I D E N T E . Allora, se non vi sono osservazioni, l'emendamento 45.6 sarà posto ai voti senza le parole: « 39 lettera *b*) ».

F I N I Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il nostro emendamento 45.3 tende a stabilire che affinché le elezioni siano valide è necessario che alle votazioni abbiano partecipato almeno la metà degli aventi diritto e non un terzo come prevede il testo della Commissione. Questo emendamento risulta invero superato se sarà accettato l'emendamento 45.7 presentato dai senatori Codignola, Pieraccini ed altri, con il quale il terzo degli aventi diritto viene riferito ad ogni singola componente. Il nostro emendamento fa invece riferimento alla globalità dei votanti. A me non sfugge che, approvandosi l'emendamento proposto dal senatore Codignola e da altri senatori, facilmente si raggiunge il numero della metà degli aventi diritto considerati nella loro globalità. Quindi sono senz'altro incline a ritirare il nostro emendamento in via subordinata all'approvazione dell'emendamento 45.7 a firma dei senatori Codignola, Pieraccini ed altri. Se invece questo emendamento non sarà approvato, vorrei insistere per la votazione del mio emendamento allo scopo di assicurare una sufficienza numerica che dia alle votazioni quell'attendibilità che certamente la partecipazione di un terzo non darebbe. Se solo un terzo deve partecipare alle votazioni perchè queste siano valide, considerando che poi basta la maggioranza per l'approvazione e che ci possono essere degli astenuti, potremmo avere delle deliberazioni prese da appena il 10 per cento degli aventi diritto al voto. Stabilendo invece che alle votazioni debba partecipare almeno la metà degli aventi diritto, per lo meno le deliberazioni saranno prese dal 20 o dal 22 per cento degli aventi diritto. Sarebbe sempre poco, si lascerebbe cioè un larghissimo margine perchè l'organo deliberante possa pronunciarsi, ma non di meno si rispetterebbe un'esigenza di minimo, seppure quanto mai contenuta.

Torno a ripetere comunque che il mio emendamento si deve intendere subordinato

alla non approvazione dell'emendamento 45.7 dei senatori Codignola, Pieraccini ed altri.

P R E S I D E N T E . Avverto che gli emendamenti 45.1 e 45.2 sono stati ritirati. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore accetta l'emendamento 45.6 a firma del senatore Codignola ed altri, il 45.7 a firma del senatore Codignola ed altri, il 45.5 a firma del senatore Carraro ed altri. Il senatore Codignola ha detto che ritira l'emendamento 45.8. Come relatore non posso accettare lo emendamento 45.4 dei senatori Romano, Farneti Ariella ed altri: penso che non occorran particolari giustificazioni per spiegare i motivi del non accoglimento di questo emendamento poichè tali motivi sono già stati espressi dal senatore Codignola. In parte questo emendamento è assorbito dallo emendamento 45.6 e in parte quanto da esso proposto può essere contenuto in una norma transitoria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, concordando con il relatore, mi dichiaro contrario all'emendamento 45.4, favorevole al 45.6, al 45.7 e al 45.5. Quanto all'emendamento 45.3, ritengo che, come ha detto il senatore Finizzi, sia assorbito dall'emendamento 45.7.

P E L L I C A N Ò . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **P E L L I C A N Ò** . Signor Presidente, in aggiunta a quanto ha detto il collega Romano voglio ricordare alla Commissione che stiamo ritornando ad una posizione caratteristica del testo presentato dal Governo. Nel testo del Governo ci si richiamava spesso ai decreti del ministro, ai regolamenti ec-

cetera. Ebbene, mentre in Commissione avevamo concordato di evitare questo aspetto negativo, adesso mi pare che tendiamo a rafforzare di nuovo. Richiamo in modo particolare l'attenzione del senatore Codignola che si era fatto portatore delle perplessità cui ho fatto cenno su questo aspetto della legge.

CODIGNOLA. Infatti ho proposto di sostituire il regolamento con gli statuti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 45.4, presentato dal senatore Romano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.6, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori, con l'avvertenza che le parole: « 39 lettera b) » devono intendersi soppresse e che, in sede di coordinamento, se l'articolo 39 verrà approvato, si provvederà al loro inserimento nell'articolo 45. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.7, presentato dal senatore Codignola e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 45.3. I presentatori insistono?

FINIZZI. Signor Presidente, come avevo preannunciato, una volta approvato l'emendamento 45.7, la ragione del nostro emendamento cade; quindi lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.5, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 45 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 46. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 46.

(Attribuzioni del Consiglio nazionale universitario)

Al Consiglio nazionale universitario è affidato il compito di coordinamento generale delle autonomie universitarie anche ai fini di contribuire alla elaborazione del programma quinquennale universitario di cui all'articolo 50.

Il Consiglio nazionale universitario:

a) esercita le attribuzioni che ad esso sono conferite dalla legge e comunque quelle già demandate in materia universitaria al Consiglio superiore della pubblica istruzione, purchè compatibili con la presente legge;

b) formula proposte e, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, esprime pareri in ordine ai problemi dell'organizzazione universitaria;

c) formula proposte in ordine ai provvedimenti legislativi da adottare ai fini indicati dal secondo comma dell'articolo 15;

d) esprime parere obbligatorio sulla ripartizione fra i dipartimenti dei posti in organico, a norma di quanto stabilito dallo articolo 22, e sulla ripartizione dei fondi destinati alle università ed alle Opere universitarie, di cui agli articoli 89, 90 e 91. Il Ministro della pubblica istruzione, qualora si discosti da detto parere, provvede con decreto motivato;

e) indica agli organi politici responsabili gli elementi per l'attuazione di una politica programmata di orientamenti universitari, in funzione delle possibilità di occupazione e delle esigenze di sviluppo civile ed economico del Paese;

f) presenta annualmente una relazione al Ministro della pubblica istruzione, che ne cura la trasmissione al Parlamento.

Il Consiglio nazionale universitario adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento delle proprie attività, per la pubblicità degli atti e per le procedure elettorali. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il consiglio nazionale universitario adempie i seguenti fondamentali compiti:

a) tutela l'autonomia scientifica, didattica, amministrativa e disciplinare come funzione propria ed insostituibile dell'università;

b) tutela l'autonomia scientifica e didattica del singolo docente;

c) propone al Ministro della pubblica istruzione iniziative legislative in materia universitaria e di ricerca scientifica ed esprime parere in merito a tutti i disegni di legge di iniziativa governativa sulle stesse materie;

d) formula proposte in materia di coordinamento e di sviluppo degli studi e della ricerca scientifica nell'ambito universitario;

e) esprime parere obbligatorio sulla ripartizione fra i dipartimenti dei posti in organico, a norma di quanto stabilito dall'articolo 22, e sulla ripartizione dei fondi destinati alle università ed alle opere universitarie, di cui agli articoli 89, 90, 91. Il Ministro della pubblica istruzione, qualora si discosti da detto parere, provvede con decreto motivato;

f) adempie le funzioni ad esso assegnate dalla presente legge;

g) compila una relazione annuale sullo stato dell'organizzazione universitaria, dell'insegnamento e della ricerca. La relazione è sottoposta all'esame del Parlamento unitamente al bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il consiglio nazionale universitario, entro 60 giorni dalla sua costituzione, delibera un proprio regolamento nel quale sono previste le modalità del suo funzionamento e le sue articolazioni in sezioni, comitati e giunte aventi anche efficacia esterna nonché le modalità per la pubblicità degli atti e le procedure elettorali.

La deliberazione è adottata a maggioranza semplice dei componenti.

Ad una di tali giunte sono deferite tutte le attribuzioni attualmente demandate alla giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Essa è costituita da 11 membri di cui uno è il presidente del Consiglio nazionale universitario che la presiede, e gli altri sono scelti, mediante elezione, da tutti i membri del consiglio stesso.

Per la validità delle sedute del consiglio nazionale universitario si richiede la presenza di almeno due terzi dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; per la validità delle deliberazioni della giunta si richiede la presenza di almeno 7 componenti ».

46.2 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO, FINIZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Quale organo di autogoverno delle università e Istituti di istruzione superiore è istituito il Consiglio nazionale universitario con compito di disciplinare unitariamente i corsi di studio; coordinare l'attività di ricerca tra le sedi; disciplinare il corpo insegnante secondo le norme di un regolamento che dovrà essere emanato tenuto conto dei criteri stabiliti dalla presente legge; stabilire i requisiti didattici e scientifici delle nuove università; dare parere vincolante per il riconoscimento delle università libere; programmare i bisogni dell'università in armonia con la programmazione economica nazionale; promuovere unitariamente la cultura nel quadro dei fini unitari delle università indicati dalla presente legge e dalla disciplina universitaria vigente; svolgere funzioni di collegamento tra tutte le

università e Istituti di istruzione universitaria; formulare per il Ministro della pubblica istruzione pareri in materia di ordinamento degli studi delle università e sulla distribuzione di contributi ordinari e straordinari; formulare un programma quinquennale di sviluppo delle università.

Al Consiglio nazionale universitario sono demandate inoltre tutte le funzioni attualmente attribuite alla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

46.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

« Il Consiglio nazionale universitario, organo di coordinamento generale delle autonomie universitarie ai fini della ricerca e dell'insegnamento, e di formulazione del programma pluriennale universitario da sottoporre al CIPE a norma dell'articolo 50:

a) esercita le attribuzioni che ad esso sono conferite dalla legge;

b) formula le proposte e, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, esprime pareri in ordine ai problemi dell'organizzazione universitaria;

c) determina i tipi di dipartimento con l'indicazione dei settori di ricerca e di insegnamento essenziali per caratterizzarli; gli statuti universitari possono prevedere l'inserimento nei dipartimenti di ulteriori settori anche se presenti presso altri dipartimenti della stessa università;

d) approva, ai sensi del terzo comma dell'articolo 8, l'istituzione di eventuali dipartimenti atipici;

e) compila ed aggiorna l'elenco dei settori di ricerca e di insegnamento ai fini del primo comma dell'articolo 21;

f) formula proposte in ordine ai provvedimenti legislativi da adottare ai fini indicati dal secondo comma dell'articolo 15;

g) propone la ripartizione fra i dipartimenti dei posti in organico, a norma di quan-

to stabilito dall'articolo 22, la ripartizione degli assegni di ricercatore a norma dell'articolo 31, quarto comma, la ripartizione dei fondi per l'attuazione del diritto allo studio di cui all'articolo 36 e in generale la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 89, 90 e 91. Il Ministro della pubblica istruzione, qualora non condivida i criteri di ripartizione, rinvia al CNU le relative delibere, per nuovo esame. Per le delibere di ripartizione sono obbligatoriamente sentite le commissioni di settore di cui all'articolo 48, secondo comma;

h) indica agli organi politici responsabili gli elementi per l'attuazione di una politica programmata di orientamenti universitari, in funzione della possibilità di occupazione e delle esigenze di sviluppo civile ed economico del Paese;

i) presenta annualmente una relazione al Ministro della pubblica istruzione, che ne cura la trasmissione al Parlamento ».

46.6 CODIGNOLA, CARRARO, BERTOLA

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Al fine di coordinare le attività didattiche e di ricerca delle università, e allo scopo di contribuire alla definizione degli obiettivi dei programmi universitari pluriennali è istituito il CNU che ha compiti di consulenza e di proposta per il Ministro in materia di studi universitari, di ricerca scientifica, di programma di finanziamento e di sviluppo della istruzione superiore ».

46.3 SOTGIU, ROMANO, PIOVANO, PAPA, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria, CINCIARI RODANO Maria Lisa, FORTUNATI

Al secondo comma, lettera b), sostituire le parole: « ed alle opere universitarie, di cui agli articoli 89, 90 e 91 » con le altre: « ed alle Regioni ».

46.4 SOTGIU, ROMANO, PIOVANO, PAPA, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria, FORTUNATI, CINCIARI RODANO Maria Lisa

Al secondo comma, sopprimere la lettera e).

46.5 SOTGIU, ROMANO, PIOVANO, PAPA, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria, FORTUNATI, CINCIARI RODANO Maria Lisa

F I N I Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, l'emendamento 46.2 proposto dal Gruppo liberale integralmente sostituisce l'articolo della Commissione affinché il testo assuma una qualificazione e formulazione tale da porre in evidente risalto le caratterizzazioni fondamentali del consiglio nazionale universitario e non abbia invece un contenuto soltanto parziale, come ci sembra di ravvisare nella formulazione del testo della Commissione.

Il nostro emendamento anzitutto non si limita a rappresentare sotto il profilo normativo le esigenze di coordinamento che l'organismo esplica nei rapporti con le varie autonomie universitarie. Il nostro emendamento pone invece ed introduce in maniera esplicita l'esigenza fondamentale della salvaguardia, della tutela delle autonomie universitarie ed anche di quelle degli organi singoli delle unità universitarie.

Ecco perchè alla lettera a) e alla lettera b) noi affermiamo la tutela dell'autonomia scientifica, didattica, amministrativa e disciplinare come funzione propria ed insostituibile dell'università ed a fianco di questa mettiamo una tutela di ordine individuale: tutela dell'autonomia scientifica e didattica per il singolo docente.

Diamo quindi già nelle parti di introduzione il fondamento della tutela che il consiglio nazionale universitario è chiamato a svolgere perchè le norme del diritto trovino una costante applicazione nell'ambito della sorveglianza, della vigilanza e dell'intervento di questo organo collegiale così prevalente ed importante.

Diamo poi compiti al consiglio nazionale universitario, espressi in modo normativo, in materia di ripartizione dei posti dell'or-

ganico e chiediamo per essi un parere obbligatorio. Inoltre noi attribuiamo al consiglio nazionale universitario il compito di deliberare un proprio regolamento, compito questo che non si trova nel testo della Commissione. Inoltre esplicitamente prevediamo la costituzione di giunte, cioè di altri organi, e la prevediamo in questa sede come uno dei compiti principali, fondamentali dell'istituto del consiglio nazionale universitario, sicchè alla conclusione, senza tediare i nostri colleghi, la formulazione del testo presentato dal nostro Gruppo è tale che contiene tutti gli aspetti fondamentali, tratteggia tutte quelle finalità a cui l'istituto mira, integra norme fondamentali per la sua esistenza e per il suo funzionamento con un quadro quanto mai completo ed esauriente rispetto al quadro, invece quanto mai monco e carente, del testo che ci è stato presentato dalla Commissione.

È per questo che io mi permetto di raccomandare al voto dei colleghi l'emendamento in esame. Ringrazio.

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un sub-emendamento all'emendamento 46.1. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

All'emendamento 46.1, dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Il CNU è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed elegge nel suo seno un vicepresidente ».

46.1/1 NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, TANUCCI NANNINI, PICARDO

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il nostro emendamento 46.1 proponiamo la sostituzione dell'intero articolo 46. Sembra preferibile evitare l'uso di enunciazioni di principio troppo generi-

che ed indeterminate come l'espressione « il coordinamento generale delle autonomie universitarie », espressione che dice tutto ma che praticamente non dice nulla. Anche la espressione della lettera e) del testo dell'articolo 46 (« indica agli organi politici responsabili gli elementi per l'attuazione di una politica programmata di orientamenti universitari, in funzione delle possibilità di occupazione e delle esigenze di sviluppo civile ed economico del Paese ») è troppo generica e potrebbe giustificare l'avvio in un organismo di carattere amministrativo, come il consiglio nazionale universitario che presiede agli atenei di tutta Italia, di discussioni di carattere meramente politico che non sono poi, neanche come indicazione, di competenza del consiglio nazionale universitario. Sembra pertanto, attraverso le norme contenute nell'articolo 46, indicata una attività diversa da quella consultiva dei collegi amministrativi, per cui proponiamo il nostro emendamento.

Vi è un emendamento all'emendamento stesso, perchè nel testo era caduto l'alinea che prevedeva la presidenza del consiglio nazionale universitario. Pertanto nel nostro emendamento inseriamo il comma seguente: « Il consiglio nazionale universitario è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed elegge nel suo seno un vicepresidente ».

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CODIGNOLA. Con l'emendamento 46.6 proponiamo di rivedere e di integrare la formula dei commi primo e secondo dell'articolo 46, quali risultano dal testo della Commissione, soprattutto per ragioni di coordinamento. Infatti nel frattempo abbiamo votato una serie di articoli che non erano previsti nel testo originario e che si riferiscono soprattutto alla determinazione, da parte del consiglio nazionale universitario, dei tipi di dipartimento, alla istituzione di eventuali dipartimenti atipici e alla compilazione dei settori di ricerca e di insegnamento che vanno a costituire i dipartimenti, per i quali si prevedono i concorsi di cui al primo comma dell'articolo 21.

La sostanza dell'emendamento è costituita appunto dall'inserimento di queste funzioni che già abbiamo attribuito al consiglio nazionale universitario e che vengono richiamate nel nostro emendamento. Soprattutto alla lettera c), la quale attiene alla tipologia dei dipartimenti, che deve comprendere anche l'indicazione dei settori di ricerca e di insegnamento essenziali per caratterizzarli, è stabilito che gli statuti possono prevedere l'inserimento in un dipartimento, che corrisponda alla tipologia nazionale, di ulteriori settori anche se presenti presso altri dipartimenti.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che la questione si era posta in merito alla possibilità di sdoppiamento del dipartimento in una stessa università. L'assemblea si era allora trovata d'accordo circa la opportunità di evitare tale possibilità di sdoppiamento, riconoscendo peraltro agli statuti la possibilità di inserire, oltre i settori di ricerca e di insegnamento che sono tipici per ogni dipartimento a norma della tipologia nazionale fissata dal consiglio nazionale, anche altri settori. Avevamo lasciato in sospenso allora la formulazione di questa norma che viene ora ad integrare il comma c) dell'articolo come noi lo proponiamo.

Per quanto riguarda le altre lettere, non fanno altro — ripeto — che riprodurre qui, in sede di elencazione generale dei compiti del consiglio nazionale universitario, funzioni che a questo organismo sono state attribuite già da precedenti articoli ed emendamenti. Resta naturalmente il terzo comma nel testo della Commissione.

SOTGIU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU. A me sembra che il problema principale che si pone, soprattutto con l'emendamento sostitutivo dei due primi commi dell'articolo presentato dalla maggioranza, è quello di stabilire con precisione che cosa vogliamo che sia il consiglio nazionale universitario, cioè a quale funzione vogliamo che assolva nel quadro della struttura generale che intendiamo dare alla vita universitaria.

Sostanzialmente, le ipotesi possono essere due. La prima è l'ipotesi che era già avanzata nell'articolo e che con l'emendamento viene ancora accentuata. Mi riferisco all'ipotesi di un organismo che sia l'organo di coordinamento generale delle autonomie universitarie, dando al termine « autonomia universitaria » un carattere ben preciso sul quale mi soffermerò brevemente in seguito. Come ho detto, nell'emendamento questo carattere è accentuato. Infatti nell'articolo si diceva: « Al consiglio nazionale universitario è affidato il compito di coordinamento generale delle autonomie universitarie ... ». In sostanza, la dizione dell'articolo è meno drastica di quella dell'emendamento nel quale si parla invece del consiglio nazionale universitario come di « organo di coordinamento generale delle autonomie universitarie ».

L'altra ipotesi, che al nostro Gruppo sembra l'ipotesi più attendibile, è che il consiglio nazionale universitario sia un organo di coordinamento delle attività di ricerca e di insegnamento delle varie università e contemporaneamente sia anche un organo di consulenza in materia universitaria per il ministro. Quando mi riferisco alla consulenza intendo non soltanto consulenza per quanto si riferisce all'eventuale legislazione in materia di università — che può essere proposta dal ministro — ma intendo soprattutto far riferimento al problema della programmazione universitaria. Senza dubbio in questo campo il tramite tra le esigenze che provengono dalle varie università — e, che vengono proposte dalle regioni — e il ministro non potrebbe essere, a mio modo di vedere, che il consiglio nazionale universitario.

È indubbio che tra queste ipotesi passa una notevolissima differenza. Nell'ipotesi che viene avanzata dalla maggioranza il punto di partenza, come dicevo, è l'autonomia dell'università. Intorno a questa autonomia noi abbiamo a lungo discusso in quest'Aula e si è discusso a lungo anche nel Paese. Anzi in quest'Aula è stato portato il riflesso del dibattito molto ampio che si è sviluppato nel Paese. Ora, malgrado certe tendenze molto forti che sono affiorate in quest'Aula e che sono state portate avanti in modo par-

ticolare dalla destra ma anche da una parte della Democrazia cristiana — ricordo tra l'altro il comunicato della direzione della Democrazia cristiana che accentuava in modo particolare il carattere di autonomia che deve avere la vita dell'università — il Senato, sostanzialmente, attraverso gli articoli che sono stati approvati finora, ha dato man mano a questa autonomia determinate caratteristiche: autonomia intesa come capacità di darsi ordinamenti autonomi nell'ambito della legge; il Senato, con le deliberazioni che già ha assunto, ha inteso sottolineare il fatto che l'università ha il potere, ha il diritto, ma restando nell'ambito della legge generale, di darsi degli ordinamenti autonomi.

La seconda definizione che abbiamo dato di autonomia si riferisce sostanzialmente alla possibilità dell'università di esprimere tendenze culturali proprie e che l'università ritiene valide, che i docenti ritengono valide o che una parte dei docenti ritiene tali: libertà di affermare specifiche tendenze culturali, che si unisce alla libertà di insegnamento. Naturalmente questo modo autonomo di sviluppare una vita culturale è difficilmente definibile attraverso la legge, anche se questa — dobbiamo dirlo — col preconstituire le strutture dell'insegnamento favorisce lo sviluppo dell'insegnamento stesso e della ricerca, oppure, per ipotesi, potrebbe anche articularlo. Senza dubbio l'istituzione del dipartimento va nella direzione di favorire una vita culturale più ricca nell'interno dell'università di quanto non possano fare attualmente le facoltà.

Ad ogni modo è certo che l'autonomia per quanto si riferisce alla didattica ed alla ricerca, ai contenuti culturali che debbono informare la vita dell'università non è possibile definirla con legge se non enunciando principi generali o costituendo la struttura per l'insegnamento.

Quando facciamo riferimento a questo tipo di autonomia, sosteniamo che il limite che ad essa può essere posto non è tanto determinato dalla legge, quanto invece dalla società nel suo complesso, la quale, per i problemi che pone, per le esigenze che avanza, per le spinte sociali e

ideali che esprime, oggettivamente incanala o aiuta ad incanalare la vita culturale dell'università in una direzione piuttosto che in un'altra.

Poichè in questo modo si possono porre limiti reali all'autonomia culturale, limiti cioè che corrispondono alle esigenze espresse dalla realtà, ci siamo battuti — e ci battiamo tuttora perchè in questo senso la battaglia non può considerarsi ancora conclusa — per far sì che da questa legge venga definitivamente distrutto quel tipo di università corporativa — se possiamo usare questo termine — che è l'università tradizionale. Quando dico ciò intendo far riferimento ad una università che, staccata dal mondo reale, vive avulsa dalla società nella quale pure dovrebbe essere inserita e che rimane chiusa in se stessa.

Questa rottura dell'università tradizionale si può realizzare attraverso quella che siamo venuti chiamando gestione sociale dell'università. Ci siamo battuti affinché rappresentanze del mondo del lavoro e della politica entrassero nella gestione dell'università. La battaglia che abbiamo fatto e che ancora non consideriamo conclusa perchè negli organi di direzione dell'università siano presenti gli enti locali, le regioni, le province, i comuni, perchè siano presenti le forze sindacali, la battaglia che abbiamo fatto per dare agli studenti all'interno della università uno spazio più ampio di quello che fino ad oggi gli studenti hanno avuto è una battaglia che tende a modificare la natura corporativa dell'università tradizionale e a favorire la possibilità di una concezione di autonomia culturale che sia una autonomia rispondente alle esigenze della società nel suo complesso.

Se questa autonomia, come viene proposto dall'emendamento 46.6, si sublima invece in un organo che la rappresenta, che la coordina, che ne è strumento fondamentale, il CNU, allora tutto questo ragionamento finisce col cadere. In realtà si finisce col fare un passo indietro estremamente notevole e si arriva nuovamente ad una concezione dell'università come di un corpo separato dal contesto della vita civile, di nuovo ad una concezione corporativa

dell'università. Si introduce cioè un elemento di forte contraddizione con alcune cose che abbiamo già deciso, di contraddizione certo non dal punto di vista del regolamento ma dal punto di vista, per così dire, di una logica culturale che un progetto di riforma dell'università deve avere, se vuole essere tale.

Con l'articolo proposto dalla maggioranza della Commissione e ancor più con l'emendamento si dà vita a un tipo di consiglio nazionale universitario che ci riconduce a quel modello di università chiusa in se stessa, avulsa dal contesto sociale che noi con la riforma vogliamo far scomparire per poter dar vita ad una nuova università inserita nella società e capace quindi di portare un contributo allo sviluppo ed all'avanzamento della società stessa.

Di qui la necessità, se non vogliamo entrare in questa contraddizione, che ripeto è una contraddizione di carattere culturale, di dar vita invece ad un consiglio nazionale universitario quale il nostro emendamento cerca di configurare, modificando parzialmente il primo comma dell'articolo 46. Il discorso dovrà poi essere ripreso quando parleremo dell'articolo 48 che fissa la composizione e la struttura di questo organismo. Si pone cioè la necessità di un consiglio nazionale universitario che sia organo di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca perchè questa è una funzione alla quale può assolvere utilmente, poichè dalle esperienze della singola università è possibile ricavare esperienze utili da un punto di vista più generale. Vi è poi la necessità di un organismo che contribuisca ad arricchire la capacità del ministro di legiferare in materia universitaria e che quindi si presenti come organo di consulenza per il ministro, organo al quale questi deve rivolgersi per poter avere i lumi necessari a legiferare secondo le necessità del Paese e dello sviluppo culturale.

Quest'organo infine dovrebbe servire anche come strumento per raccogliere le indicazioni per la programmazione universitaria che deve partire dalle università, essere rielaborata dalle regioni per poi arrivare fino agli organi di governo. Il ministro

ha bisogno di un organismo che coordini queste attività e questo organismo senza dubbio può essere il consiglio nazionale universitario. Un tipo di consiglio nazionale universitario dotato di queste competenze sembra accettabile; attribuirgliene altre e più vaste pensiamo che sia estremamente pericoloso. Ma tanto più pericoloso e culturalmente preoccupante è il fatto, torno a ripetere, che si voglia vedere in questo consiglio universitario l'organo (parola che ha un preciso significato) che è chiamato a coordinare tutte le autonomie delle università. Onde evitare questo, invitiamo i colleghi a voler esaminare con attenzione l'emendamento che presentiamo al primo comma dell'articolo 46, così come preghe-remo di vedere con attenzione le modificazioni che intendiamo apportare all'articolo 48.

Circa l'emendamento 46.4, mi trovo un po' imbarazzato, signor Presidente, perchè si fa riferimento alle opere universitarie; ritorna cioè il problema che ella stessa ha risolto in un modo ben preciso a proposito di un emendamento precedente. Penso perciò che sia opportuno accantonare anche questo comma o adottare una misura analoga.

Circa l'emendamento 46.5, tendente a sopprimere la lettera *e*) dell'articolo, deve intendersi ora soppressivo della lettera *h*) dell'emendamento 46.6, sostitutivo del primo e secondo comma dell'articolo presentato dalla Commissione. Il nostro emendamento diventa quindi un sub-emendamento al 46.6. Il motivo per cui chiediamo la soppressione di questo punto è che si tratta di una formulazione talmente generica da diventare poco chiara. Nel primo comma si è parlato di: « formulazione del programma pluriennale universitario da sottoporre al CIPE... ». Ci sembra che, se attribuiamo al consiglio nazionale universitario la funzione di trasmettere agli organi della programmazione le indicazioni necessarie per la programmazione universitaria, il testo della lettera *h*) non abbia più alcun significato: sarebbe anzi limitativo dei compiti precedentemente attribuiti e sui quali concordiamo.

Una grossa preoccupazione ci desta poi il secondo periodo della lettera *c*) dell'emendamento 46.6, che stabilisce che gli statuti universitari possano prevedere l'inserimento nei dipartimenti di ulteriori settori anche se presenti presso altri dipartimenti della stessa università. Non mi soffermo ad illustrare i motivi di preoccupazione, ma voglio solo dire che non ci sembra che il concetto espresso in questo periodo trovi qui la sua collocazione. In questo articolo infatti stiamo definendo soltanto i compiti del consiglio nazionale universitario. Sembra perciò del tutto fuori luogo fissare a questo punto uno dei compiti che debbono essere invece dello statuto universitario.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il relatore accetta l'emendamento 46.6 che porta la firma dei senatori Codignola, Carraro e Bertola, il quale sostituisce il primo ed il secondo comma dell'articolo 46. Perciò non può accettare gli emendamenti che sono in contrasto con questo. Senza entrare in motivazioni minute, voglio comunque precisare che, per quanto riguarda l'emendamento 46.2 dei senatori Germanò, Premoli ed altri, almeno una buona parte delle proposte in esso contenute sono accolte nel testo della Commissione e nell'emendamento a cui prima mi sono riferito. Voglio inoltre far notare ai colleghi liberali che non è esatto scrivere che il consiglio nazionale universitario tutela l'autonomia scientifica, didattica, amministrativa delle università perchè l'autonomia didattica, scientifica ed amministrativa delle università è garantita dalla legge, da questi articoli che stiamo esaminando e non dal consiglio nazionale universitario. Lo stesso debbo dire per quanto riguarda la lettera *b*) dell'emendamento 46.2 dove si dice che il consiglio nazionale universitario tutela l'autonomia scientifica e didattica del singolo docente. Il consiglio nazionale universitario non è chiamato a questo. Abbiamo già votato degli articoli

che regolano questa autonomia e che garantiscono l'autonomia e la libertà del singolo docente. Per questi motivi sono contrario a questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 46.1 proposto dal senatore Nencioni e da altri senatori, avendo già detto che accetto lo emendamento 46.6 dei senatori Codignola, Carraro e Bertola, non mi rimane che aggiungere una sola osservazione. Vorrei far osservare cioè — perchè questo è un punto importante — che scrivere nel testo di legge che il consiglio nazionale universitario è organo di autogoverno delle università non corrisponde alla visione che abbiamo voluto dare della autonomia universitaria; corrisponde invece a questa visione — del resto secondo il testo costituzionale — l'affermazione contenuta nel primo comma dell'emendamento 46.6 in cui si dice che il consiglio nazionale universitario è organo di coordinamento generale delle autonomie universitarie. Le università singole hanno le loro autonomie: il consiglio nazionale universitario caso mai è chiamato a coordinare queste autonomie, ma non è l'organo di autogoverno delle università. Questa è una concezione completamente diversa, di cui il relatore ha già parlato varie volte, per cui ritiene inutile ripetersi. Per questi motivi non posso accettare l'emendamento 46.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 46.1/1, su questo argomento è nato un dibattito nell'ambito della Commissione; la Commissione ha trovato una sua soluzione e il relatore è d'accordo col testo della Commissione e pertanto non può accettare questo emendamento. Ma non è che il relatore si opponga a che il ministro presieda questo consiglio nazionale universitario; cioè il mio parere negativo su questo emendamento non deve intendersi come atto di sfiducia verso il ministro: il pensiero del relatore in questo caso è proprio il contrario. Ma siccome la Commissione ha trovato un'altra soluzione, il relatore è favorevole al testo della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 46.3, proposto dal senatore Sotgiu e da altri senatori, devo dire che una parte di esso è

assorbita — almeno così pensa il relatore — dal primo comma dell'emendamento 46.6 che il relatore ha già detto di accettare (tra l'altro porta anche la sua firma), in cui si parla di coordinamento. Si parla di coordinamento delle autonomie universitarie e non, come nell'emendamento 46.3, di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca: il relatore ritiene che l'espressione contenuta nell'emendamento 46.6 corrisponda meglio a tutta la concezione che abbiamo cercato di dare (ormai siamo quasi al termine dell'esame degli articoli che delineano la struttura dell'università nuova) al sistema di questa nuova università.

Per quanto riguarda l'emendamento 46.4 innanzitutto voglio far notare che si deve leggere: « Al secondo comma, lettera *d*) » e non « lettera *b*) ». Poi voglio far osservare che nel testo dell'emendamento 46.6 questa espressione precisa non c'è più: c'è soltanto un richiamo agli articoli. Per conseguenza credo che cada anche la proposta di modifica presentata dai senatori Sotgiu ed altri.

Per quanto riguarda l'emendamento 46.5 tendente a sopprimere la lettera *e*) del testo della Commissione, che corrisponde alla lettera *h*) del nuovo testo presentato, il relatore concede che una parte della dizione contenuta nella lettera *h*) è contenuta anche nel primo comma. Però il primo comma è dichiarativo, di carattere generale, mentre le lettere seguenti hanno carattere precisativo, se così posso dire. Se in parte il contenuto di queste lettere si trova nei vari articoli, il relatore non trova contrasto. Per quanto riguarda la lettera *h*), quindi, si può forse dire che la dizione è in parte contenuta nel primo comma; ma ciò, a parere del relatore, che non sa quale sia il pensiero dei suoi colleghi, non crea nessun contrasto e nessuna inutile ripetizione.

P R E S I D E N T E . Senatore Bertola, prima di procedere desidero farle presente che dovrebbe essere accantonata la lettera *g*) dell'emendamento 46.6 che fa riferimento all'articolo 36, che è stato accantonato, e agli articoli 89, 90 e 91 che devono essere ancora esaminati.

BERTOLA, *relatore*. Propongo che, al fine di evitare l'accantonamento della lettera g) dell'emendamento 46.6, siano sopresse in detta lettera le parole: « di cui all'articolo 36 e in generale la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 89, 90 e 91 ».

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CODIGNOLA. Signor Presidente, non mi pare che si possa risolvere la questione nel modo indicato dal relatore. Infatti degli articoli 89, 90 e 91 soltanto il primo riguarda il diritto allo studio; il 90 e il 91 attengono ad altre ripartizioni di fondi, e precisamente ai fondi destinati rispettivamente alla ricerca scientifica e al funzionamento dell'università. Quindi il riferimento agli articoli 36 e 89, che si riferiscono ambedue al diritto allo studio, si può eliminare in quanto di diritto allo studio si parla egualmente, ma non si può togliere il riferimento agli articoli 90 e 91.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Si può fare riferimento, anziché agli articoli, al loro contenuto.

CODIGNOLA. Sono d'accordo, ci si può riferire direttamente al contenuto di questi articoli. Si potrebbe allora dire: « ...la ripartizione dei fondi per l'attuazione del diritto allo studio e di quelli destinati alla ricerca scientifica, alle attrezzature ed al funzionamento dell'università... ».

BERTOLA, *relatore*. Si può accettare questa formulazione. In tal modo non si lascia nulla in sospeso.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, sono d'accordo con quanto ha detto il relatore e con le motivazioni che ha dato. Mi dichiaro quindi favorevole all'emendamento 46.6 e contrario agli altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.2, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Seguono gli emendamenti 46.1 e 46.1/1, del senatore Nencioni e di altri senatori. Senatore Dinaro, insiste per la votazione di questi emendamenti?

DINARO. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti 46.3 e 46.5, presentati dal senatore Sotgiu e da altri senatori. Senatore Sotgiu, insiste per la votazione di questi emendamenti?

SOTGIU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.3 presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 46.5 presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 46.6. Senatore Codignola, vuole precisare la sua proposta relativa alla lettera g) dell'emendamento 46.6?

CODIGNOLA. Alla lettera g), dopo le parole: « diritto allo studio », propongo di sostituire le parole: « di cui all'articolo 36 e in generale la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 89, 90 e 91 » con le altre: « e di quelli destinati alla ricerca scientifica, alle attrezzature e al funzionamento delle università ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

BERTOLA, *relatore*. Sono d'accordo

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Faccio presente che alla fine della lettera g) si fa riferimento all'articolo 48, che il Senato non ha ancora preso in esame. Quindi penso che sia opportuno accantonare la lettera g).

PRESIDENTE. Concordo con il rilievo del senatore Cinciari Rodano. Quindi, se non vi sono osservazioni, la lettera g) dell'emendamento 46.6 viene accantonata. Resta altresì accantonato l'emendamento 46.4.

CODIGNOLA. Quando la riprendiamo in esame? In sede di articolo 48?

PRESIDENTE. Sarà ripresa in esame, insieme all'emendamento 46.4, dopo la discussione dell'articolo 48.

Metto allora ai voti l'emendamento 46.6, salvo la lettera g). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Avverto che anche la votazione dell'articolo 46 è rinviata.

Passiamo all'articolo 47. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Art. 47.

(Fondi assegnati alle università dal Consiglio nazionale delle ricerche)

Ai fini di quanto disposto dal secondo comma, punto d), dell'articolo precedente sui compiti del Consiglio nazionale universitario in relazione alla ripartizione dei contributi per la ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche è tenuto a comunicare annualmente al Consiglio nazionale universitario le assegnazioni di fondi disposte a favore dei dipartimenti, dei docenti universitari, dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 47.

TORELLI, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Consiglio nazionale delle ricerche comunica, all'atto delle relative deliberazioni, al Consiglio nazionale universitario le assegnazioni di fondi disposte a favore dei dipartimenti e del personale universitario anche non docente in base ai programmi di ricerca da esso approvati ».

47.1 CODIGNOLA, CARRARO, BERTOLA

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CODIGNOLA. L'emendamento 47.1 mira a rendere più chiara la dizione dell'articolo 47 nel testo proposto dalla Commissione e a precisare meglio che i fondi destinati all'università dal Consiglio nazionale delle ricerche devono essere comunicati al momento delle deliberazioni e non al momento delle erogazioni, al Consiglio nazionale universitario.

Ciò al duplice scopo di assicurare al Consiglio nazionale universitario una visione unitaria della ricerca scientifica che si svolge nell'università e anche di regolare le erogazioni dirette alla ricerca scientifica, in modo da tener conto delle deliberazioni e delle erogazioni che vengono stabilite dal Consiglio nazionale delle ricerche.

È certamente noto all'Assemblea che a questo riguardo si sono verificate delle situazioni assai aberranti in quanto i finanziamenti del Consiglio nazionale delle ricerche avvengono del tutto al di fuori di ogni coordinamento con la ricerca universitaria. Si è anche meglio precisato che queste erogazioni o deliberazioni del Consiglio nazionale delle ricerche si possono riferire non solo alle persone ma anche ai dipartimenti e non soltanto al personale docente ma anche al personale non docente di varia categoria, compresi i futuri ricercatori.

In questo modo riteniamo di avere in qualche modo applicato la norma che abbiamo già deliberato, in base alla quale il centro della ricerca è nell'università. Il mo-

do per rendere esecutiva questa affermazione programmatica consiste appunto nel garantire che il Consiglio nazionale universitario sia l'organo che possa avere una conoscenza integrale dei finanziamenti per la ricerca che vanno all'università.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERTOLA, *relatore*. Sono favorevole; del resto l'emendamento porta anche la firma del relatore.

MISASSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Vorrei chiedere al senatore Codignola se in questa formulazione sono comprese anche le borse.

* **CODIGNOLA**. Credo di no, perchè, parlandosi di personale, è dubbio che si possa pensare alle borse. È vero che i borsisti a questo punto saranno sostituiti dai ricercatori ma certo possono restare borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche. Questo articolo 47, quindi, si potrebbe benissimo integrare con una formula che implichi anche la conoscenza da parte del CNU delle spese fatte dal Consiglio nazionale delle ricerche sotto forma di borse. Questo mi pare un suggerimento giusto. Propongo quindi che, dopo la parola: « dipartimenti », siano inserite, all'emendamento 47.1, le parole: « , dei borsisti presso l'università ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sulla modifica proposta dal senatore Codignola.

BERTOLA, *relatore*. Sono d'accordo, signor Presidente.

MISASSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.1, del senatore Codignola e di altri senatori, sostitutivo dell'articolo 47, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Presentazione di disegno di legge

MISASSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISASSI, *Ministro della pubblica istruzione*. A nome del Presidente del Consiglio dei ministri, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Assunzione a carico dello Stato delle spese dei funerali del senatore Salvatore Mannironi » (1728).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della pubblica istruzione della presentazione del predetto disegno di legge.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,40).